

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 1905-B**

“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”

dicembre 2010  
n. 262



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: ..... ..

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**  
**A.S. n. 1905-B**

“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”

dicembre 2010  
n. 262



## AVVERTENZA

Il presente *dossier* è predisposto in occasione dell'esame in seconda lettura dell'Atto Senato n. 1905-B, recante *'Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario'*.

Il disegno di legge di iniziativa governativa, presentato al Senato il 25 novembre 2009 (A.S. 1905), era stato in prima lettura approvato dal Senato il 29 luglio 2010, in un testo modificato rispetto a quello del proponente e con l'assorbimento degli Atti Senato nn. 591, 874, 970, 1387 e 1579; il preventivo esame in sede referente si era svolto presso la Commissione Istruzione dal dicembre 2009 al maggio 2010.

Trasmesso all'altro ramo del Parlamento, il testo (A.C. 3687) è stato approvato dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 30 novembre 2010 e con l'assorbimento degli Atti Camera nn. 591, 1143, 1154, 1276, 1397, 1578, 1828, 1841, 2218, 2220, 2250, 2330, 2458, 2460, 2726, 2748, 2841, 3408. Il preventivo esame in sede referente si era svolto presso la 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) dal 15 settembre al 19 novembre 2010.

Trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati in data 1° dicembre 2010, il disegno di legge è stato assegnato in sede referente alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente "Istruzione pubblica, beni culturali" lo stesso 1° dicembre 2010, previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>.

Il presente *dossier* reca le sintesi degli articoli dell'A.S. 1905-B, che consta di 29 articoli, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati (sia durante l'esame in Commissione, che in Assemblea) evidenziate con il carattere **neretto**.



# INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	11
<b>Articolo 1</b> <i>(Principi ispiratori della riforma)</i>	
Scheda di lettura.....	13
<b>Articolo 2</b> <i>(Organi e articolazione interna delle università)</i>	
Scheda di lettura.....	15
<b>Articolo 3</b> <i>(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)</i>	
Scheda di lettura.....	25
<b>Articolo 4</b> <i>(Fondo per il merito)</i>	
Scheda di lettura.....	27
<b>Articolo 5</b> <i>(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)</i>	
Scheda di lettura.....	31
<b>Articolo 6</b> <i>(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)</i>	
Scheda di lettura.....	39
<b>Articolo 7</b> <i>(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)</i>	
Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 8</b> <i>(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)</i>	
Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 9</b> <i>(Fondo per la premialità)</i>	
Scheda di lettura.....	55
<b>Articolo 10</b> <i>(Competenza disciplinare)</i>	
Scheda di lettura.....	57
<b>Articolo 11</b> <i>(Interventi perequativi per le università statali)</i>	
Scheda di lettura.....	59

<b>Articolo 12</b> <i>(Università non statali legalmente riconosciute)</i>	
Scheda di lettura.....	61
<b>Articolo 13</b> <i>(Misure per la qualità del sistema universitario)</i>	
Scheda di lettura.....	63
<b>Articolo 14</b> <i>(Disciplina di riconoscimento dei crediti)</i>	
Scheda di lettura.....	65
<b>Articolo 15</b> <i>(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)</i>	
Scheda di lettura.....	67
<b>Articolo 16</b> <i>(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	69
<b>Articolo 17</b> <i>(Equipollenze)</i>	
Scheda di lettura.....	73
<b>Articolo 18</b> <i>(Chiamata dei professori)</i>	
Scheda di lettura.....	75
<b>Articolo 19</b> <i>(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	81
<b>Articolo 20</b> <i>(Valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	83
<b>Articolo 21</b> <i>(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	85
<b>Articolo 22</b> <i>(Assegni di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	87
<b>Articolo 23</b> <i>(Contratti per attività di insegnamento)</i>	
Scheda di lettura.....	91
<b>Articolo 24</b> <i>(Ricercatori a tempo determinato)</i>	
Scheda di lettura.....	93

<b>Articolo 25</b> <i>(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)</i> Scheda di lettura.....	97
<b>Articolo 26</b> <i>(Disciplina dei lettori di scambio)</i> Scheda di lettura.....	99
<b>Articolo 27</b> <i>(Anagrafe degli studenti)</i> Scheda di lettura.....	101
<b>Articolo 28</b> <i>(Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)</i> Scheda di lettura.....	103
<b>Articolo 29</b> <i>(Norme transitorie e finali)</i> Scheda di lettura.....	105



## **SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 1** *(Principi ispiratori della riforma)*

**L'articolo 1** indica i principi ispiratori della riforma che, come indicato dalle Linee guida per l'università<sup>1</sup>, fanno riferimento ai concetti di:

- autonomia e responsabilità;
- valorizzazione del merito;
- combinazione di didattica e ricerca.

Si dispone, quindi, che le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; esse, combinando in modo organico ricerca e didattica, operano per il progresso culturale, sociale ed economico della Repubblica (**comma 1**).

Ogni università opera ispirandosi ai principi di autonomia e di responsabilità: al riguardo, si fa riferimento all'art. 33 della Costituzione e al Titolo V della parte II della Costituzione<sup>2</sup>.

Inoltre (**comma 2**), si stabilisce che gli atenei che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio e risultati di livello elevato nel campo della didattica e della ricerca possono sperimentare propri modelli organizzativi e funzionali, comprese modalità di costituzione e composizione degli organi di governo e **forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica (modifica effettuata nel corso dell'esame in Commissione della Camera)**: ciò, sulla base di accordi di programma con il MIUR (sugli accordi di programma una ulteriore disposizione è recata dal comma 6), che con decreto di natura non regolamentare stabilisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.

Il MIUR, nel rispetto delle competenze regionali, deve valorizzare il merito, rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, ponendo in essere interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che vogliono iscriversi al **sistema universitario (comma 3, come modificato dall'Aula della Camera)**.

Al MIUR fa capo la definizione di obiettivi e indirizzi strategici per il sistema - nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia - e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) per quanto di sua competenza, di conseguente verifica e valutazione dei risultati, secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze internazionali. La distribuzione delle risorse pubbliche sarà coerente con gli obiettivi e gli indirizzi indicati e con l'attività svolta da ogni ateneo, nel

---

<sup>1</sup> <http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Universita%20Linee%20Guida%20definitive.pdf>.

<sup>2</sup> Per quanto concerne il riferimento al Titolo V della parte II della Costituzione, si ricorda che l'art. 117 non cita espressamente la materia "università": soccorre, peraltro, l'art. 33 della stessa Costituzione.

rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati (**comma 4**).

Il **comma 5, introdotto nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera**, precisa che la distribuzione delle risorse pubbliche deve anche essere coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti.

Il **comma 6** prevede la definizione di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, volti a favorire la competitività delle università: **la lettura nella competente commissione della Camera** ha espunto da tale comma il riferimento alle università svantaggiate.

## Articolo 2

### *(Organi e articolazione interna delle università)*

**L'articolo 2, comma 1**, dispone che le università statali provvedano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, e secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, e, **come introdotto in Commissione dalla Camera dei deputati**, di trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo. A tal fine vengono indicati una serie di criteri direttivi e di principi (termine modificato dalla **Commissione dalla Camera dei deputati**, laddove nel testo originario di parlava di "vincoli"), che vengono di seguito illustrati.

Gli organi da prevedere devono essere:

- il rettore;
- il senato accademico;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il nucleo di valutazione;
- il **direttore generale (comma 1, lett. a, n. 6 introdotto dalla Commissione della Camera dei deputati)**.

Vengono illustrati i compiti e le funzioni del rettore: rappresentanza legale, funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito (quest'ultima espressione, **introdotta nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati**, va a sostituire quella originaria di "meritocrazia"), proposta del documento di programmazione triennale di ateneo e del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo, proposta del direttore generale, iniziativa dei procedimenti disciplinari, e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto (**comma 1, lett. b**).

**Il comma 1, lett. c), modificato nel corso dell'esame sia in Commissione che in Assemblea alla Camera dei deputati**, prevede che vengano determinate le modalità di elezione del rettore, scelto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane. In Assemblea, in particolare, è stata aggiunta la disposizione in base alla quale se risulta eletto un professore appartenente ad altro ateneo, tale elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, e comporta anche lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Inoltre il posto resosi vacante può essere coperto solo in attuazione delle norme vigenti in materia di assunzioni.

E' previsto (**comma 1, lett. d**)) un limite di durata (sei anni non rinnovabile, **così modificato dall'Assemblea della Camera dei deputati**) al mandato del rettore, passibile, inoltre, di mozione di sfiducia (proposta dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, **modificata dalla Commissione della Camera dei deputati**);

Le funzione del senato accademico e quelle del Consiglio di amministrazione sono distinte. Per quanto riguarda le prime, esse sono state in parte **modificate alla Camera dei deputati, sia nel corso dell'esame in Commissione sia che in Assemblea**. Esso:

- formula proposte e pareri obbligatori, sulla didattica, la ricerca, i servizi agli studenti, nonché in materia di attivazione, soppressione di corsi e sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lett. c) (*vedi*);
- approva i regolamenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, compresi quelli dei dipartimenti e delle strutture indicati dal su citato comma 2 lett. c), in materia di didattica e di ricerca;
- approva il codice etico di cui al comma 4 (*vedi*);
- svolge funzioni di coordinamento e raccordo con i dipartimenti e le strutture di cui sopra;
- propone con maggioranza di almeno due terzi (era di tre quarti prima della **modifica introdotta dalla Commissione della Camera dei deputati**), la mozione di sfiducia al rettore;
- esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università.

Il **comma 1, lett. f**) prevede che il senato accademico sia costituito su base elettiva, e che debba avere un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'università e con una rappresentanza elettiva di studenti. Esso deve essere composto da almeno due terzi da professori di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento (percentuale **modificata dalla Commissione della Camera dei deputati**). Il senato dura in carica al massimo quattro anni ed è rinnovabile una volta sola (**comma 1, lett. g**)).

Gli statuti attribuiscono al Consiglio di amministrazione (**comma 1, lett. h**)):

- funzioni di indirizzo strategico;
- la competenza ad approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché la competenza a vigilare sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
- la competenza a deliberare, previo parere del senato accademico (così come previsto dalla **modifica introdotta dalla Commissione della Camera dei deputati**) l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;
- la competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione

- annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera *b*);
- il dovere di trasmettere ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
  - la competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *a*), n. 6 introdotta dalla Camera dei deputati (*vedi*);
  - la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 10;
  - la competenza ad approvare la proposta di chiamata dei professori da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e*) e, **come introdotto dalla Commissione della Camera dei deputati**, anche dell'articolo 24, comma 2, lett. *d*), ovvero dei ricercatori a tempo determinato (*vedi*).

Ai sensi della **lett. i) del comma 1** il consiglio di amministrazione è composto da un numero massimo di 11 membri, inclusi il rettore – componente di diritto – ed una rappresentanza elettiva degli studenti.

La scelta o la designazione degli altri componenti avviene con modalità definite dagli statuti, tra candidature individuate (**espressione questa introdotta nel corso dell'esame in Assemblea della Camera dei deputati**) anche mediante avvisi pubblici, tra personalità (italiane o straniere) in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello. Ciò deve avvenire "con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale", come previsto dalla modifica introdotta **nel corso dell'esame in Assemblea della Camera dei deputati. Nel corso dell'esame in Commissione** è stata introdotta la nuova lett. *l*), **a sua volta modificata in Assemblea**, che prevede che nella procedura di nomina di cui sopra debba tenersi conto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Al contempo, si stabilisce che non deve appartenere ai ruoli dell'ateneo – per tutta la durata dell'incarico, e a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione – un numero di consiglieri:

- non inferiore a 3, se il Cda è composto da 11 membri;
- non inferiore a 2, se i componenti del Cda sono meno di 11.

Fra i membri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo non devono essere computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo.

Gli statuti devono prevedere, altresì, che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dallo stesso consiglio.

Inoltre, al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio di amministrazione, è possibile prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri.

La durata massima del consiglio di amministrazione è di 4 anni; anche la durata massima del mandato dei componenti è fissata in 4 anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato è, invece, biennale. In tutti i casi, il mandato è rinnovabile per una sola volta (**comma 1, lett. m**)).

In materia, il **comma 13, lett. a**), dell'articolo 2 in commento dispone che – a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie adottate dall'ateneo, perdono efficacia le disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, lett. f), della legge n. 168 del 1989, che prevedono che la composizione del consiglio di amministrazione (lett. f)) deve assicurare la rappresentanza delle diverse componenti (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, studenti).

Ai sensi del **comma 1, lett. n**), l'incarico di direttore generale – che sostituisce il direttore amministrativo – è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, e sentito il parere del senato accademico, **come previsto dalla modifica introdotta dall'Assemblea della Camera dei deputati**, che lo sceglie tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

L'incarico – regolato con contratto di lavoro di diritto privato – è a tempo determinato di durata non superiore a 4 anni, rinnovabile.

La definizione di criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In caso di conferimento dell'incarico a un dipendente pubblico, gli statuti devono prevedere il collocamento in aspettativa senza assegni, per tutta la durata del contratto.

La **lett. o) del comma 1** stabilisce che il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. A lui, sulla base degli indirizzi forniti dal medesimo Cda, sono affidati la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, e i compiti, in quanto compatibili, affidati ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dall'art. 16 del D. Lgs. n. 165 del 2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

In materia, il **comma 13, lett. b**), dell'articolo 2 in commento dispone che – a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie adottate dall'ateneo, perdono efficacia le disposizioni di cui all'art. 17, comma 110, della legge n. 127 del 1997, che stabiliscono che il contratto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo determinato, di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile.

Il Collegio dei revisori dei conti (**comma 1, lett. p**)) ha tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

- un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e tra gli avvocati dello Stato;
- un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- un membro effettivo e uno supplente, scelti dal MIUR tra i dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

Si stabilisce, inoltre, che almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

L'incarico – conferito con decreto rettorale – dura quattro anni (al massimo, **come previsto dalla modifica introdotta dalla Commissione della Camera dei deputati**), ed è rinnovabile una sola volta, e non può essere conferito a personale dipendente della medesima università.

Le **lett. q) e r)** del **comma 1** riguardano il Nucleo di valutazione: composto, ai sensi della legge n. 370 del 1999, da soggetti di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all'ateneo e, **come introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati**, il cui *curriculum* sia reso pubblico sul sito internet dell'università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo (**lett. q)**).

Ai sensi del comma 2, lett. *h*), del Nucleo fa parte anche una rappresentanza degli studenti.

Il Nucleo ha funzioni (**lett. r)**) di:

- verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui al comma 2, lettera *g*), del presente articolo;
- verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
- verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale degli esperti titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 20, comma 1, del progetto di legge;
- in raccordo con l'attività dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150<sup>3</sup>, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale. **Quest'ultima funzione è stata introdotta nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati.**

---

<sup>3</sup> Il citato Decreto Legislativo reca "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". L'art. 14 elenca le funzioni dell' Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Il **comma 1, lett. s)** stabilisce norme in materia di incompatibilità delle cariche per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

In particolare, sussiste il divieto:

- per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e **come introdotto dalla Commissione della Camera dei deputati**, al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte;
- di essere componente di altri organi dell'università, salvo che del consiglio di dipartimento;
- di rivestire, per la durata del mandato, incarichi di natura politica;
- nell'ambito di altre università italiane statali, non statali o telematiche, di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti;
- di svolgere, nell'ambito del MIUR o dell'ANVUR, funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie;
- infine, **come introdotto nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera deputati**, di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione.

La norma, infine, stabilisce la decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza.

Si segnala che **nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera deputati** è stata soppressa l'originaria lettera *s)*, che disponeva che si dovesse dare attuazione al principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, a quello di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

I vincoli e i criteri direttivi cui attenersi nelle modifiche statutarie riferite all'articolazione interna – che devono essere adottate sempre entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – sono individuati dal **comma 2**.

Essi riguardano:

- semplificazione dell'articolazione interna, con attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie (**lett. a)**);
- riorganizzazione dei dipartimenti, con la determinazione di un numero minimo di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei che deve afferire a

ciascun dipartimento: il numero minimo è fissato in trentacinque unità, ovvero quaranta (**quest'ultimo limite fissato dalla modifica introdotta dalla Commissione della Camera dei deputati**, poiché il testo originario prevedeva il numero di quarantacinque) nelle università con oltre mille tra professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato (**lett. b**);

- previsione di istituire strutture di raccordo fra più dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare (**lett. c**);
- numero complessivo delle strutture di raccordo, comunque non superiore a dodici, proporzionale alle dimensioni dell'ateneo e connesso alla tipologia scientifico-disciplinare dello stesso (**lett. d**);
- istituzione di un organo deliberante delle strutture di raccordo, del quale fanno parte i direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e una rappresentanza elettiva degli studenti. L'incarico ha durata triennale, è rinnovabile una sola volta ed è incompatibile con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;
- possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata, alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni assegnate, negli altri casi, ai dipartimenti e alle strutture di raccordo (**lett. e**);
- la **lett. f**) prevede l'istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera *c*), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, e, **come previsto dalla modifica introdotta dalla Commissione della Camera dei deputati**, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, se previste. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. L'originaria previsione dell' incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato **è stata soppressa nel corso dell'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati**;
- istituzione in ogni dipartimento, ovvero in ogni struttura di raccordo, ovvero ancora in ogni struttura semplificata di cui alla lettera *e*), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti (**lett. g**).

La commissione è competente a:

- svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e, **così come previsto dalla modifica introdotta durante l'esame in Assemblea della Camera dei deputati**, dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

- individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
- formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

- Per quanto concerne la rappresentanza degli studenti (**lett. h e i**)), si prevede che sia garantita la loro rappresentanza elettiva, in conformità a quanto previsto dal D.L. n. 120 del 1995 (art. 6, comma 1) nel senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nell'organo deliberante delle strutture di raccordo, nella Commissione paritetica docenti-studenti;
- si prevede il rafforzamento dell'internazionalizzazione, anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione universitaria per attività di studio e di ricerca e, **come introdotto durante l'esame in Commissione della Camera dei deputati**, l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera (**lett. l**)).
- **Nel corso dell'esame in Assemblea della Camera dei deputati** è stato introdotto un nuovo "vincolo e criterio direttivo" (**lett. m**)) cui attenersi nelle modifiche statutarie riferite all'articolazione interna, ossia l'introduzione di sanzioni da erogare in caso di violazioni del codice etico.

Ai sensi del **comma 3**, gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale adottano, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica (**così come modificato dalla Commissione della Camera dei deputati**, che ha cambiato l'originaria espressione "ulteriori oneri"), proprie modalità organizzative. Modificando la disposizione originaria, la **Commissione della Camera dei deputati** ha tra l'altro stabilito che ciò debba avvenire nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

Il **comma 4** prevede l'adozione – da parte delle università che ne fossero prive – di un codice etico (e non più deontologico come previsto dal testo originario, **modificato nel corso dell'esame in Commissione della Camera dei deputati**), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Come previsto dalla nuova disposizione **introdotta dalla Commissione della Camera dei deputati**, tale codice della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. **L'Assemblea della Camera dei deputati infine ha**

**aggiunto un ulteriore periodo a questo comma**, che riguarda le violazioni del suddetto codice: nel caso esse non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, vengono portate in discussione, su proposta del rettore, al senato accademico per le proposte o deliberazioni del caso.

I **commi da 5 a 7** concernono l'adozione dello statuto in fase di prima applicazione.

In particolare, il **comma 5** prevede che, in prima applicazione, lo statuto è predisposto da un apposito organo – istituito con decreto rettorale, senza nuovi o maggiori oneri (**la Commissione della Camera dei deputati ha così modificato** l'originaria espressione "oneri aggiuntivi") per la finanza pubblica – composto da quindici membri (il rettore, con funzioni di presidente; due rappresentanti degli studenti; sei membri designati dal senato accademico; sei membri designati dal consiglio di amministrazione).

La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Circa l'incompatibilità delle cariche, si dispone che – ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti – i componenti dell'organo non possono far parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Lo statuto è adottato con delibera del senato accademico e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il **comma 6** stabilisce che in caso di mancato rispetto del termine – fissato dal comma 1 in sei mesi – il MIUR assegna all'università un ulteriore termine di tre mesi, decorso inutilmente il quale il Ministro provvede a costituire, senza nuovi o maggiori oneri (anche in questo caso **la Commissione della Camera dei deputati ha così modificato** l'originaria espressione "oneri aggiuntivi") per la finanza pubblica, una commissione incaricata di predisporre le necessarie modifiche statutarie. La commissione è composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità.

Il **comma 7** stabilisce che lo statuto adottato ai sensi dei commi 5 e 6 è trasmesso al MIUR, che esercita il controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168 del 1989, ma entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso (invece che entro 60).

I **commi da 8 a 10** concernono la disciplina di avvicendamento e il regime di *prorogatio* degli organi universitari.

Ai sensi del **comma 8**, i competenti organi universitari, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari. Non è previsto un termine finale.

Il **comma 9** stabilisce che gli organi collegiali delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto (**la disposizione è stata modificata dall'Assemblea della Camera dei deputati**). Le disposizioni

del testo originario relative al mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione degli statuti **sono state modificate dalla Commissione della Camera dei deputati**: il mandato è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo, e sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile.

Il **comma 10** stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti di durata del mandato o delle cariche riferite al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, vengono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.

**La Commissione della Camera dei deputati ha introdotto il nuovo comma 11** che riguarda l'elettorato passivo per le cariche accademiche: esso è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Il **comma 12** stabilisce che il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia dell'articolo 2 in esame rientri tra i criteri di valutazione delle università validi ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.

Infine l'ultimo **comma 13** stabilisce la perdita di efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, delle disposizioni recate dall'articolo 16, comma 4, lettere *b*) ed *f*), della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dall'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardanti rispettivamente l'adozione degli statuti da parte delle università e il contratto di lavoro del direttore amministrativo.

### **Articolo 3**

*(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)*

**L'articolo 3, che alla Camera dei Deputati è stato modificato** in corso di esame in commissione, disciplina la possibilità per le università di federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, o di fondersi. La federazione è possibile anche tra università ed enti o istituti operanti nel campo della ricerca e dell'alta formazione, nonché tra università e istituti tecnici superiori, sulla base di progetti coerenti con le caratteristiche dei partecipanti (**commi 1 e 2**).

La federazione o la fusione si conformano ad un progetto analitico deliberato dai competenti organi delle istituzioni interessate, approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa valutazione da parte dell'ANVUR nonché, come ha disposto la Camera, da parte dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59*).

I risparmi derivanti dalla federazione o dalla fusione possono restare nelle disponibilità degli atenei che li hanno prodotti -precisazione, quest'ultima, introdotta alla Camera- purché indicati nel progetto (**commi 3 e 4**).

I **commi 5 e 6** riguardano procedure di mobilità e di trasferimento.

In particolare, il **comma 5** prevede che il progetto di federazione o fusione disponga anche in merito ad eventuali procedure di mobilità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Tali procedure per i professori e i ricercatori avvengono ad istanza degli interessati. Se esse hanno esito negativo, il Ministro può trasferire con proprio decreto il personale interessato: in tale ipotesi, egli dispone la concessione di incentivi economici a carico del FFO, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; si tratta di una concessione che nella versione approvata dalla Camera non è più descritta in termini di eventualità (come invece era in precedenza).

Ai sensi del **comma 6**, lo stesso meccanismo di mobilità e di trasferimento si applica a seguito dei processi di razionalizzazione dell'offerta formativa, con conseguente disattivazione di corsi di studio, facoltà e sedi decentrate.



## **Articolo 4** (Fondo per il merito)

Il **comma 1** istituisce presso il MIUR un nuovo fondo, destinato alla promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Nel testo iniziale del disegno di legge non veniva specificato a quali tipologie si intendesse fare riferimento: **la specificazione è stata introdotta in sede di discussione presso la Commissione.**

Il fondo è destinato a:

- erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri; **il ddl iniziale non prevedeva questa possibilità;**
- fornire buoni studio; una quota del buono – determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti – è restituita, a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito; un emendamento **introdotto nel corso dell'esame in Commissione** dispone che, nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, siano esclusi dall'obbligo di restituzione gli studenti che abbiano conseguito il titolo di laurea o di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
- garantire finanziamenti, sempre per le finalità sopra indicate. In altre parole – anche alla luce di quanto indicato successivamente – le disponibilità del fondo servono a garantire la solvibilità dei finanziamenti concessi dagli istituti (appositamente individuati, ai sensi del successivo comma 3, lettera n)) agli studenti.

A fronte della garanzia fornita dallo Stato, l'articolo in esame reca alcune disposizioni dirette a disciplinare la individuazione delle modalità e dei soggetti autorizzati ad effettuare il finanziamento.

I beneficiari delle provvidenze sono individuati:

- mediante prove nazionali *standard* per gli iscritti al primo anno per la prima volta (**anche questa modifica è stata introdotta in Commissione**);
- mediante criteri nazionali *standard* di valutazione per gli iscritti agli anni successivi al primo.

Gli interventi previsti sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'art. 8 della L. n. 390 del 1991<sup>4</sup>.

Il **comma 3**, senza specificare un termine di emanazione, demanda la definizione della disciplina di attuazione a decreti interministeriali di natura non regolamentare, emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

In particolare, detti decreti stabiliscono:

- i criteri di accesso alle prove nazionali *standard* e i criteri nazionali *standard* di valutazione (lett. *a*)). Dalla lettera della disposizione si deduce, quindi, che la Conferenza Stato-regioni si esprime in merito ai criteri di valutazione per gli iscritti agli anni successivi al primo, mentre per gli iscritti al primo anno si esprime solo sui criteri di accesso alle prove;
- i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti (lett. *f*));
- le caratteristiche dei premi e dei buoni, inclusi il relativo ammontare, nonché criteri e modalità (lett. *b*), *c*), *d*), *g*)):
  - di attribuzione e utilizzo dei premi e dei buoni;
  - per la loro eventuale differenziazione;
  - di restituzione della quota dei buoni studio, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;
- le caratteristiche dei finanziamenti garantiti, inclusi modalità di accesso e di utilizzo. In particolare, i finanziamenti prevedono un contributo a carico degli istituti finanziatori, fissato in misura pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate dai debitori (lett. *b*), *f*), *g*), *h*));
- l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente in ogni anno, anche in ragione delle diverse categorie di studenti (lett. *e*);
- i criteri e le modalità di utilizzo del fondo speciale e la sua ripartizione tra le varie destinazioni (premi, buoni e finanziamenti garantiti) (lett. *i*));
- la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università, in merito alle modalità di accesso agli interventi (lett. *l*));
- le modalità per monitorare, con idonei strumenti informatici, l'utilizzo delle risorse finanziarie del fondo, in termini di concessione di premi, buoni e finanziamenti erogati, di rimborso degli stessi, nonché di

---

<sup>4</sup> L. 2 dicembre 1991, n. 390, *Norme sul diritto agli studi universitari*.

esposizione del fondo per quanto concerne le garanzie fornite per i finanziamenti concessi (lett. *m*));

- le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie (lett. *n*));
- la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti (lett. *o*). **Questa disposizione è stata introdotta nel corso dell'esame in Assemblea.**

Ai sensi del **comma 4, introdotto nel corso dell'esame in Assemblea**, l'ammissione su concorso presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi ad essi equiparati ai sensi dell'art. 1, comma 603 della legge 296/2006<sup>5</sup> costituisce titolo ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui sopra.

Ai sensi del **comma 5**, il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo modalità indicate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto disciplina anche le modalità di predisposizione e svolgimento delle prove nazionali e il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi.

Secondo il **comma 6** gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi del fondo sono a carico delle risorse finanziarie del medesimo fondo speciale.

Ai sensi del **comma 7** il Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello stato sono depositati su apposito conto aperto presso la tesoreria statale. **Modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione.**

Il fondo (**comma 8**) viene gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (**modifica apportata in Commissione**) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è alimentato con

---

<sup>5</sup> I collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

- versamenti effettuati da privati, società, enti e fondazioni (anche vincolati a specifici usi, nel rispetto delle finalità del fondo), a titolo spontaneo e solidale;
- eventuali trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, destinati esclusivamente ai premi di studio;
- corrispettivi per la garanzia dello Stato – di cui al comma 6 –, destinati esclusivamente ai finanziamenti;
- contributi a carico degli istituti finanziari – di cui al comma 3, lett. h) – e contributi versati dagli studenti per la partecipazione alle prove nazionali, da utilizzare esclusivamente a copertura degli oneri di gestione e delle spese di funzionamento del fondo.

Il **comma 9** stabilisce che il MIUR, di concerto con il MEF, promuova il concorso dei privati, anche con apposite convenzioni, e disciplini, con proprio decreto di natura non regolamentare, le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo un comitato consultivo – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – (**testo modificato in Commissione**: il testo iniziale stabiliva "senza oneri"), formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti ( la **modifica** relativa alla presenza degli studenti è stata **introdotta nel corso dell'esame in Commissione**). Gli studenti vengono designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) tra i propri componenti (**modifica introdotta nel corso dell'esame in Assemblea**).

Il **comma 10** introduce un beneficio fiscale in favore delle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore del fondo per il merito di cui all'articolo in esame.

In particolare, si interviene sull'art. 10 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) al fine di includere tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF anche le somme versate nel predetto fondo definito "Fondo per il merito degli studenti universitari". Quest'ultima specificazione è stata apportata con **modifica presso la Commissione**.

## **Articolo 5**

*(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)*

L'**articolo 5** dell'A.S. 1905-B reca al **comma 1** una delega al Governo per l'adozione – nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge – di uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema universitario.

La finalità complessiva è individuata dalla rubrica nel rilancio della qualità e dell'efficienza del sistema universitario, cui sono collegati i quattro obiettivi:

- 1) della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università;
- 2) della revisione della disciplina concernente la contabilità;
- 3) dell'introduzione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei;
- 4) della revisione della normativa inerente al diritto allo studio con contestuale definizione di livelli essenziali di prestazioni.

In particolare, il primo obiettivo (**comma 1, lett. a)**) si articola in quattro subobiettivi, proponendosi:

- la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università;
- la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
- la valorizzazione dei ricercatori;
- la realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi.

**L'ultimo dei subobiettivi (realizzazione di opportunità uniformi) è stato introdotto nel corso dell'iter di commissione presso la Camera dei deputati.**

Il **comma 2** stabilisce che dall'attuazione delle deleghe relative al rilancio della qualità e dell'efficienza dell'università, alla revisione della disciplina in materia di contabilità e al sistema di valutazione *ex-post* delle politiche di reclutamento degli atenei non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta salva l'istituzione del Fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei e **fatta anche salva la possibilità di revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività. Tale revisione dovrà comunque**

**avvenire nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 22, primo periodo dell'articolo 29<sup>6</sup> (emendamento introdotto presso la Camera dei deputati).**

Ai sensi dell'**alinea del comma 3**, nell'esercizio della delega in merito agli interventi per la qualità e l'efficienza delle università, il Governo deve attenersi, oltre che ai principi di riordino di cui all'art. 20 della L. n. 59 del 1997<sup>7</sup>, ad altri principi e criteri direttivi specificamente indicati che, per consentire una migliore lettura, sono di seguito indicati con riferimento a ciascuno dei tre sub-obiettivi.

**a1) Valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università (comma 1, lett. a), e comma 3, lett. a), b), c), d))**

I principi e criteri direttivi specifici per l'intervento volto a valorizzare la qualità e l'efficienza delle università sono così individuati (**comma 3**):

- introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari basato sull'utilizzo di specifici indicatori (definiti *ex-ante* dall'ANVUR) per la verifica del possesso, da parte degli atenei, di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria (**lett. a**)); **si evidenzia che durante l'iter di lettura presso la Camera dei deputati è stato espunto il riferimento all'obbligo di accreditamento per i dottorati;**
- introduzione di un sistema di valutazione periodica, basato su criteri e indicatori stabiliti *ex-ante*, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne (**lett. b**)) (*sul punto intervengono anche altre proposte di legge abbinata, delle quali si darà conto nella scheda relativa all'art. 13*);
- potenziamento del sistema di autovalutazione, da parte delle università, della qualità e dell'efficacia delle proprie attività, anche tramite i nuclei di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti (di cui all'art. 2, comma 2, lett. g)) (**lett. c**));
- **definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore (introdotto nel corso dell'iter presso la Camera dei deputati);**

---

<sup>6</sup> L'onere è autorizzato nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 370 del 1999 (*Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica - Assegni di ricerca e scuole di specializzazione*).

<sup>7</sup> *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, cd. "legge Bassanini 1".

- previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, sulla base di criteri definiti *ex-ante* (**comma 1, lett. a)**) e, in particolare, di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati relativi alla didattica e alla ricerca, a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), nell'ambito delle risorse allo scopo annualmente predeterminate (lett. *d*)).

**a2) Valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (comma 1, lett. a), e comma 3, lett. e))**

Il **comma 1, lettera a)**, evidenzia che la valorizzazione riguarda anche i collegi storici. Ai sensi del **comma 3, lettera f)** i collegi universitari legalmente riconosciuti sono qualificati strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei.

I principi e criteri direttivi per garantirne la valorizzazione sono così individuati:

- previsione di requisiti e standard minimi – a carattere istituzionale, logistico e funzionale – necessari per il riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei collegi universitari;
- successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni;
- accesso ai finanziamenti statali riservato ai collegi accreditati<sup>8</sup>.

Infine, si stabilisce che il decreto legislativo in materia contenga il rinvio ad un decreto ministeriale che definirà la disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica del permanere dei requisiti richiesti e delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati.

Conclusivamente, quindi, si introduce il sistema di accreditamento per i collegi universitari, subordinando a quest'ultimo l'assegnazione dei finanziamenti statali.

**a3) Valorizzazione della figura dei ricercatori (comma 1, lett. a), e comma 3, lett. g))**

In relazione all'obiettivo di valorizzazione della figura dei ricercatori, il **comma 3, lett. g)**, prevede la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Si ricorda che lo stanziamento per i collegi universitari legalmente riconosciuti è allocato nel capitolo 1696 dello stato di previsione del MIUR.

<sup>9</sup> Per il trattamento economico dei ricercatori si veda la scheda relativa all'art. 8.

Ai sensi dell'articolo **29**, comma **22**, primo periodo, all'onere derivante si provvede, nel limite massimo di 11 milioni di euro per il 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1, della già citata L. n. 370 del 1999.

**b) Revisione della disciplina di contabilità degli atenei (comma 1, lett. b), e comma 4)**

Il secondo obiettivo è finalizzato a:

- garantire la coerenza della contabilità degli atenei con la programmazione triennale;
- garantire alla contabilità di ateneo maggiore trasparenza e omogeneità;
- consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale e dell'andamento della gestione dell'ateneo;
- prevedere il commissariamento dell'ateneo in caso di dissesto finanziario.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio di questa delega sono così individuati (**comma 4**):

- introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica, **del bilancio unico**<sup>10</sup> e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il MEF e sentita la CRUI. **Al fine di garantire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, durante l'iter Camera si è disposta la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria** in conformità alla normativa vigente e in coerenza con i principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 2, comma 2, della L. n. 196 del 2009<sup>11</sup> (**lett. a, primo periodo**). **A seguito di modifica emendativa approvata dalla commissione Cultura della Camera, è stata soppressa la estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa universitari del sistema di tesoreria unica mista vigente, come invece era disposto nel testo approvato dal Senato in prima lettura.**
- adozione di un piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo (**lett. b**);
- comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica. Si dispone inoltre che gli effetti derivanti dalle misure conseguenti al provvedimento in esame vengano compensati in modo adeguato nei piani triennali previsti alla successiva lett. d), volti, tra

---

<sup>10</sup> Il riferimento al "bilancio unico" è frutto di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati.

<sup>11</sup> L. 31 dicembre 2009, n. 196, *Legge di contabilità e finanza pubblica*.

l'altro, a garantire la piena sostenibilità del riequilibrio dei rapporti di consistenza del personale (**lett. c**)).

- predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori nominati per chiamata diretta<sup>12</sup>; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del piano triennale comporti la non erogazione delle quote del finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti (**lett. d**));
- determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata (**lett. e**));
- introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso – calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'Università – cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di FFO non assegnata ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 180 del 2008 (per la cui illustrazione si rimanda alla scheda relativa all'art. 13) e individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione di tale costo, sentita l'ANVUR (**lett. f**));
- previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi (**lett. g**));
- disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario, con previsione dell'inoltro da parte del MIUR di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre – entro un termine non superiore a centottanta giorni – un piano di rientro (da sottoporre all'approvazione dello stesso MIUR, di concerto con il MEF), da attuare nel limite massimo di un quinquennio, e previsione delle modalità di controllo periodico della sua attuazione (**lett. h**));
- previsione – nei casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano di rientro – del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo (su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) della relativa delibera e di nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del medesimo piano (**lett. i**));

---

<sup>12</sup> Per la disciplina della chiamata diretta si veda la scheda riferita all'art. 25.

- previsione di un apposito fondo di rotazione – distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al FFO –, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei (**lett. l**)); gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla costituzione del fondo di rotazione sono quantificati e coperti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 196 del 2009 (si veda *infra*) (sul punto si veda anche quello che dispone l'art. 11 del progetto di legge).

**c) Introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex-ante (comma 1, lett. c), e comma 5)**

Per il conseguimento di questo terzo obiettivo è previsto un solo principio e criterio direttivo (**comma 5**), consistente nell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del FFO correlata alla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei.

La valutazione avviene in base a meccanismi elaborati dall'ANVUR, basati su:

- produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo;
- percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università;
- percentuale dei professori reclutati da altri atenei;
- percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari;
- grado di internazionalizzazione del corpo docente.

**d) Revisione – in attuazione del titolo V della Parte II della Costituzione – della normativa in materia di diritto allo studio e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) (comma 1, lett. d), e comma 6)**

Ai fini dell'esercizio di questa quarta delega, i principi e criteri direttivi sono i seguenti (**comma 6**):

- definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, in modo da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi (**lett. a**)). **Nel corso dell'iter assembleare presso la Camera dei deputati si è specificato in merito ai servizi individuandoli in borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi già disponibili a legislazione vigente;**

- garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario (**lett. b**);
- definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio<sup>13</sup> (**lett. c**);
- favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti, al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria (**lett. d**);
- prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi (**lett. e**);
- definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse (**lett. f**).

Per quanto concerne la delega per la revisione del diritto allo studio, si stabilisce che gli eventuali maggiori oneri devono essere quantificati e coperti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 196 del 2009.

Il **comma 7** prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6 (revisione della normativa in materia di diritto allo studio e definizione dei LEP), di concerto con il Ministro della gioventù.

Gli schemi, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro **sessanta** giorni dalla data di trasmissione. **Il termine per l'espressione del parere è stato incrementato dall'originario 45 giorni ai 60 durante la lettura alla Camera.** Decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada nei trenta giorni che precedono il termine per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente a tale scadenza, quest'ultimo termine (fissato dal comma 1 in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge) è prorogato di sessanta giorni.

---

<sup>13</sup> Si veda l'art. 16, comma 4, della L. n. 390 del 1991, nell'ambito della ricostruzione normativa sul diritto allo studio.

**Il comma 8, aggiunto durante l'iter alla Camera, stabilisce che, ai sensi della legge n. 196/2009 (diritto allo studio) la quantificazione finanziaria dei decreti legislativi avviene al momento della loro adozione, non potendo in ragione della complessità della materia trattata essere predeterminata. Il medesimo comma dispone inoltre che i decreti da cui derivino maggiori oneri andranno emanati solo dopo l'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che provvedano alla relativa copertura.**

In base al **comma 9**, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 5.

## **Articolo 6**

*(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)*

**Il comma 1** conferma – rispetto all’assetto normativo vigente – che il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito.

Definisce, inoltre un impegno orario complessivo che, per entrambe le categorie, è pari a 1500 ore nel caso del tempo pieno, e a 750 ore nel caso del tempo definito: tale impegno orario comprende la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi.

Ai sensi del **comma 6**, l’opzione fra i due regimi è esercitata su domanda dell’interessato all’atto della presa di servizio o, nel caso di passaggio dall’uno all’altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno 6 mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal quale far decorrere l’opzione. Il regime prescelto deve essere mantenuto per almeno un anno accademico (a fronte dell’attuale biennio).

I **commi 2 e 3** definiscono, rispettivamente, le attività che svolgono i professori e i ricercatori di ruolo e l’impegno orario che deve essere riservato per le attività didattiche e connesse alla didattica.

Per quanto concerne le attività, per entrambe le categorie si prevedono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico.

Inoltre, entrambe le categorie, sulla base di criteri e modalità stabiliti con il regolamento di ateneo, devono riservare annualmente un determinato numero di ore a compiti di didattica (nel caso dei ricercatori, didattica integrativa) e di servizio agli studenti - inclusi l’orientamento e il tutorato - , nonché ad attività di verifica dell’apprendimento.

Per i professori, si tratta di un limite minimo, quantificato in non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito: si conferma, quindi, l’impegno previsto dalla L. 230 del 2005.

Per i ricercatori si tratta, invece, di un limite massimo, quantificato in 350 ore nel regime di tempo pieno e in 200 ore in regime di tempo definito: si conferma, quindi, quanto previsto dal D.L. 57 del 1987.

**Il comma 4 è stato aggiunto dalla Camera.** Esso stabilisce che ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente

con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa; ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli.

*Si noti che il comma fin qui ricalca quasi testualmente l'art. 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230<sup>14</sup>.*

Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Il **comma 5, anch'esso aggiunto dalla Camera**, novella il citato art. 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, uniformandolo al comma 4 relativamente alla conservazione del titolo di professore aggregato anche nei periodo di congedo straordinario.

*Si valuti la congruità della tecnica legislativa seguita nei commi 4 e 5 in rapporto alla legge n. 230 del 2005.*

Il **comma 7, primo periodo**, prevede la autocertificazione e la verifica (**così la Camera, in luogo della semplice certificazione, prevista dal testo del Senato**) dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, da parte di professori e ricercatori, rimettendo la definizione della relative modalità al regolamento di ateneo. Il regolamento prevede anche la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento e in relazione al fatto che il docente abbia specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.

Il **secondo periodo** rimette alle università la competenza esclusiva a valutare le attività dei singoli docenti e ricercatori, utilizzando però, per quanto concerne la verifica dei risultati della attività di ricerca, criteri oggettivi definiti dall'ANVUR.

Ai sensi del **comma 8**, qualora la valutazione delle attività da parte delle università sia negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

Il **comma 9** disciplina le incompatibilità.

---

<sup>14</sup> Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

Si conferma che la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria: però, è fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.lgs. 297/1999, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nel rispetto di criteri da definire con decreto ministeriale (per la cui emanazione non è previsto un termine).

Si ricorda che il D.lgs. n. 297/1999<sup>15</sup> ha disciplinato gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività. Ai fini dell'ammissione agli interventi di sostegno previsti, la ricerca industriale<sup>16</sup> può prevedere anche attività non preponderanti di sviluppo precompetitivo<sup>17</sup> per la validazione dei risultati.

Il medesimo **comma 9** specifica che l'attività a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio di attività libero-professionale.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 del DPR 382 del 1980 in materia di aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, di aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione e di conseguenze derivanti dall'inosservanza del regime delle incompatibilità, fatte però salve le disposizioni per il personale universitario sanitario medico e non medico recate dal comma 13.

In particolare, l'art. 13 del DPR 382 del 1980 stabilisce che il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa nei casi di elezione al Parlamento nazionale o europeo, nonché di nomina ad incarichi di Governo, a componente delle istituzioni dell'Unione europea, a componente di organi e istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile, a presidente o vicepresidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in organi regionali o provinciali (per le posizioni specificamente indicate), alle cariche di presidente e di amministratore delegato di enti pubblici, anche economici, e di società a partecipazione pubblica<sup>18</sup>, a direttore, condirettore e vicedirettore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente nell'informazione radio-televisiva, a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento, agli incarichi dirigenziali a tempo determinato.

---

<sup>15</sup> D.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, *Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori*. Le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni disposte da tale decreto legislativo sono state emanate dal MIUR con il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593.

<sup>16</sup> Per «ricerca industriale» si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.

<sup>17</sup> Lo sviluppo precompetitivo rappresenta in pratica la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.

<sup>18</sup> Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non sia remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico.

Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che hanno diritto a chiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprono la carica di rettore, prorettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del CUN<sup>19</sup>, e definisce il regime applicabile, da un punto di vista giuridico ed economico, per i periodi di aspettativa.

L'art. 14 dispone che il professore universitario che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo, egli può riassumere servizio presso l'università entro i successivi 30 giorni. Ove ciò non avvenga, decade dall'ufficio di professore<sup>20</sup>. Le stesse disposizioni si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

L'art. 15 stabilisce che nel caso si assuma un nuovo impiego pubblico si cessa di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto indicato nell'art. 14. Nel caso di cumulo con impieghi privati, il rettore diffida l'interessato a cessare dalla situazione di incompatibilità. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio. La decadenza è disposta con decreto del Ministro su proposta del rettore, sentito il CUN. Peraltro, la circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

Il **comma 10** stabilisce che i professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione:

- attività, anche retribuite, di valutazione e di referaggio (ossia, di valutazione fra pari);
- lezioni e seminari a carattere occasionale;
- attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
- attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- attività pubblicistiche ed editoriali.

Previa autorizzazione del rettore, essi possono svolgere anche funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e purché ciò sia compatibile con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Il **comma 11** prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possano svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un ateneo diverso da quello di appartenenza sulla base di una convenzione fra i due atenei.

La convenzione, che è finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse, deve stabilire, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione fra i due atenei dell'impegno annuo dello stesso interessato, degli oneri stipendiali e delle modalità di valutazione. Per un periodo complessivamente non

---

<sup>19</sup> La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

<sup>20</sup> Il periodo di aspettativa non è computabile né a fini economici, né a fini giuridici.

superiore a 5 anni, l'impegno può essere svolto totalmente presso il secondo ateneo, che corrisponde gli oneri stipendiali. In questa ipotesi, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo.

Si dispone, infine, che ai fini della valutazione delle attività di ricerca (di cui al comma 7) e delle politiche di reclutamento degli atenei (di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), l'apporto dell'interessato sia ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno degli atenei. **La Camera ha aggiunto un periodo, che rinvia a un decreto ministeriale la fissazione dei criteri per l'attivazione delle convenzioni.**

Il **comma 12** stabilisce che i professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza.

Previa autorizzazione del rettore, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali, possono anche svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

Si stabilisce, infine, che lo statuto definisce eventuali situazioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche.

Il **comma 13, interamente riscritto dalla Camera**, dispone che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Istruzione e dell'università, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 14** dispone che i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività svolte (didattiche, di ricerca e gestionali), unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale previsto dagli articoli 36 (per i professori) e 38 (per i ricercatori) del DPR 382 del 1980 (si veda la scheda relativa all'art. 8).

Stabilisce, altresì, che la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva ai fini dell'attribuzione dello scatto triennale di cui all'art. 8 sia di competenza delle singole università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo (si ricorda che il precedente comma 7 esplicita la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori).

In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere rinnovata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.

Nel caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori, disciplinato dall'art. 9.

## **Articolo 7**

*(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)*

L'**articolo 7** dell'Atto Senato in esame si riferisce alla mobilità dei professori e dei ricercatori universitari.

**I commi 1 e 2**, inizialmente dedicati solo ai professori e - **a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati di un emendamento** - estesi anche ai ricercatori, stabiliscono una disciplina in materia di collocamento in aspettativa senza assegno e le relative modalità operative, presso soggetti o organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale.

In particolare essi prevedono che i professori universitari ed i ricercatori, a domanda, possano essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici e privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al trattamento economico e previdenziale (**comma 1**).

In assenza di specifiche, la disposizione sembra applicarsi, oltre che ai ricercatori, a tutti i professori e non unicamente ai professori ordinari e agli associati confermati, riguardando peraltro ogni genere di attività e non solo quella relativa alla ricerca ed all'insegnamento.

Ai sensi del **comma 2**, il collocamento in aspettativa è disposto dal rettore, sentite le strutture cui il docente afferisce, e ad esso si applicano le disposizioni recate dai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Si ricorda che i commi richiamati dell'articolo 13 del DPR 382/1980 - provvedimento recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" - si collocano nell'ambito della disciplina sull'aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

Il quarto comma stabilisce che il periodo di aspettativa, anche quando quest'ultimo è senza assegni, è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché della maturazione dello straordinariato.

Il quinto comma stabilisce che quando l'incarico per il quale è corrisposta l'aspettativa senza assegni non comporta, da parte dell'ente, la corresponsione di una indennità di carica, si applicano, dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa stessa, le disposizioni in materia di posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali, recate dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078 che dispone in merito alla "posizione ed al trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali".

Il sesto comma stabilisce che i professori collocati in aspettativa:

- conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono con le modalità previste per i professori fuori ruolo dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 recante "norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari": ai sensi delle disposizioni citate, ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di facoltà, e ai fini dell'adozione di una deliberazione a maggioranza assoluta dei professori «appartenenti alla Facoltà», si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza;
- mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso<sup>21</sup> e per l'elezione di varie cariche accademiche, fra cui quella di rettore;
- possono svolgere lezioni, conferenze e attività seminariali nell'ambito di corsi di laurea, di dottorati di ricerca, di scuole di specializzazione e di scuole dirette a fini speciali, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità;
- possono svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore e il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, e possono accedere ai fondi per la ricerca scientifica.

Lo stesso **comma 2** dell'articolo in titolo ammette la ricongiunzione dei periodi contributivi relativi alle attività in precedenza richiamate, a domanda del soggetto interessato.

Nel caso in cui l'incarico sia espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

Si ricorda che l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 recante "ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali", si configura nell'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione, generalmente di importo più elevato di quello che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni, calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.

La legge ha razionalizzato e generalizzato il criterio della ricongiunzione, ponendo in taluni casi l'onere del trasferimento a carico del lavoratore.

Con la riunificazione dei periodi l'interessato può:

---

<sup>21</sup> Fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

- far confluire nell'Assicurazione Generale Obbligatoria tutti i periodi di assicurazione e chiedere la pensione in tale assicurazione. L'operazione in questo caso è totalmente gratuita;
- unificare i diversi periodi nell'Ente previdenziale in cui l'interessato è iscritto al momento della domanda di ricongiunzione. In questo caso la ricongiunzione è generalmente a titolo oneroso;
- far confluire i periodi in un terzo Ente, dove l'interessato è stato iscritto in passato. In questo caso, il lavoratore deve possedere, nell'Ente cui vuol fare confluire i periodi, almeno 8 anni di contribuzione. Anche in questo caso la ricongiunzione è generalmente a titolo oneroso.

La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, una sola volta. Può essere chiesta una seconda volta se il lavoratore può far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui almeno 5 di lavoro effettivo, altrimenti al momento del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata effettuata la precedente ricongiunzione.

Merita ricordare che in seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche. La riforma rende possibile la totalizzazione sia alle pensioni di vecchiaia sia a quelle di anzianità<sup>22</sup>.

**I commi 3 e 4**, a loro volta, dettano norme relative sia ai professori che ai ricercatori.

In particolare, il **comma 3** reca misure volte ad incentivare la mobilità interuniversitaria, disponendo che possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio in atenei con sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, ovvero, a seguito di procedure di fusione o federazione fra atenei, in sede diversa da quella di appartenenza. Si ricorda che gli incentivi per quest'ultima fattispecie sono già previsti dall'art. 3, comma 5. **L'ultimo**

---

<sup>22</sup> Destinatari delle disposizioni in esame sono i soggetti, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, iscritti a due o più forme di assicurazione presso le seguenti gestioni previdenziali:

- assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.) presso l'INPS, nonché alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;
- enti previdenziali privati, disciplinati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e dal D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. Si ricorda che il D.Lgs. n. 509/94 ha previsto la privatizzazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza per i liberi professionisti;
- gestione separata, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica.

**periodo del comma 3, aggiunto dalla Camera dei deputati**, dispone un misura di ulteriore incentivazione alla mobilità universitaria, ovvero la possibilità che al trasferimento di professori e ricercatori possa aggiungersi anche uno scambio contestuale di docenti aventi la stessa qualifica fra le due sedi universitarie consenzienti.

**Il comma 4** stabilisce che, in caso di cambiamento di sede, i professori e i ricercatori (sia di ruolo che a tempo determinato) responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, a condizione che ciò sia scientificamente possibile e che ci sia l'accordo del committente della ricerca.

**Il comma 5**, infine, prevede l'intervento di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per la cui emanazione non è previsto un termine) che stabilisca criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppressi a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta.

*Si segnala come per ragioni di concordanza, al comma 5, la parola "soppresse" dovrebbe essere sostituita con la parola "soppressi".*

## **Articolo 8**

*(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)*

### **Il quadro normativo di riferimento**

#### **Il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari**

L'art. 36 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 recante " Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", aggancia il trattamento dei professori universitari a quello della dirigenza statale; in particolare, dispone che ai professori appartenenti alla I fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6% della retribuzione di dirigente generale di I fascia dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario (ovvero, durante i tre anni di straordinariato), lo stipendio è pari al 92% di quello attribuito agli ordinari.

La progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8% della classe attribuita all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ad associato ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.

In base al medesimo articolo 36, lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla II fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, ai professori di I fascia.

La misura del trattamento economico previsto dalle precedenti disposizioni è poi maggiorata del 40% a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.

Ulteriori assegni o incrementi, con particolare riguardo ai professori che optano per il tempo pieno, sono stati attribuiti dall'art. 39 (Assegno aggiuntivo) del DPR 382/1980 e dall'art. 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79 recante l'adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, del personale ad esso collegato ed adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

L'art. 38 del DPR 382/1980 dispone che al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo e fino al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati è attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro. Dispone, inoltre, che la progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio, pari ciascuna all'8% del parametro 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50%, calcolati sulla classe finale. Ogni punto parametrico corrisponde a 18.000 lire annue lorde.

In seguito, l'art. 1, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 ha disposto che, dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico

dei ricercatori è pari al 70 per cento di quello dei professori di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità.

Occorre peraltro ricordare ulteriori interventi normativi.

Anzitutto, l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegata alla manovra finanziaria 1999) ha introdotto un meccanismo di adeguamento automatico annuale del complesso della retribuzione (stipendio, indennità integrativa speciale ed assegni fissi e continuativi) dei docenti e dei ricercatori universitari (oltre che di altre categorie di personale non contrattualizzato) in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

La percentuale di adeguamento è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica<sup>23</sup> (sul punto, si vedano, *infra*, le disposizioni recate dal D.L. 78 del 2010).

In seguito, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, l'articolo 69 del D.L. n. 25 giugno 2008, n. 112<sup>24</sup> ha differito *una tantum* di 12 mesi - con effetto dal 1° gennaio 2009 - la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti per tutte le categorie di personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/2001, limitatamente alla misura del 2,5%. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione degli ulteriori successivi aumenti biennali o classi di stipendio.

Ancora in seguito, l'art. 3-ter del D.L. 10 novembre 2008, n. 180 recante "disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", ha subordinato, a partire dal 1° gennaio 2011, gli scatti biennali spettanti a docenti e ricercatori ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 382/1980 all'accertamento da parte dell'autorità accademica della effettuazione, nel biennio precedente, di pubblicazioni scientifiche<sup>25</sup>; in assenza di queste, ai sensi del comma 3 - di cui ora si dispone l'abrogazione - l'entità dello scatto viene dimezzata.

Da ultimo, l'art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che per gli

---

<sup>23</sup> Da ultimo, con DPCM 30 aprile 2010, pubblicato nella GU n. 173 del 27 luglio 2010, tale incremento percentuale è stato determinato, dal 1 gennaio 2010, nel 3,09%.

<sup>24</sup> D.L. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>25</sup> Per i criteri di identificazione del carattere scientifico delle pubblicazioni il D.L. rinvia ad apposito decreto del Ministro su proposta del CUN e previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. Il CUN ha formulato la proposta il 24 febbraio 2010 [http://www.cun.it/media/104572/ps\\_2010\\_02\\_24\\_001.pdf](http://www.cun.it/media/104572/ps_2010_02_24_001.pdf).

anni 2011, 2012 e 2013 non si applicano al personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165 del 2001 i meccanismi di adeguamento retributivi previsti dall'art. 24 della legge 448 del 1998. Per tale personale, gli anni indicati non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio. Sempre per gli stessi anni, le progressioni di carriera, comunque denominate, eventualmente disposte, hanno effetto esclusivamente a fini giuridici. Tale ultima previsione vale anche, per gli anni indicati, per il personale contrattualizzato.

### **La ricostruzione di carriera**

L'art. 103 del già richiamato D.P.R. 382 del 1980 stabilisce che essa è attivabile sulla base di domanda da presentare entro un anno dalla conferma in ruolo.

Ai professori di ruolo, all'atto della nomina ad ordinario, è riconosciuto, ai fini della carriera:

- per due terzi il servizio prestato come professore associato e professore incaricato;
- per la metà il servizio prestato come ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente ordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei;
- per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28<sup>26</sup> - recante "delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica" - e come assistente volontario.

Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo, è riconosciuto, ai fini della carriera:

---

<sup>26</sup> Si tratta di: titolare di contratto di cui all'art. 5 del d.l. 580/1973, di titolare di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del DL 580/1973, di borsista laureato vincitore di concorso pubblico bandito dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla Tab. VI della L. n. 70/1975, nonché dell'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa, dei perfezionandi della Scuola Normale e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, del titolare di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico comunque denominati, purchè finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati da consigli di amministrazione sui bilanci universitari, assegnati con decreto rettorale a seguito di concorso pubblico, di assistente incaricato supplente, di professore incaricato supplente, di lettore assunto con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del CdA che abbia svolto tale attività per almeno 2 anni, di medico interno universitario assunto con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del CdA. Inoltre, il settimo comma dell'art. 103 dispone che i servizi prestati nella scuola secondaria sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della L. 28/1980. La Corte costituzionale, però, con sentenza 26 giugno-7 luglio 1995, n. 305 (Gazz. Uff. 12 luglio 1995, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, primo e settimo comma, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7, [L. 21 febbraio 1980, n. 28](#); in applicazione dell'art. 27, [L. 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, secondo e terzo comma, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera, rispettivamente, dei professori associati e dei ricercatori confermati, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7, [L. 21 febbraio 1980, n. 28](#).

- per due terzi il servizio prestato come professore incaricato, ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, assistente di ruolo o incaricato, assistente straordinario, tecnico laureato, astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei;
- per la metà il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della L. n. 28 del 1980;
- per un terzo il servizio prestato come assistente volontario.

Ai ricercatori universitari, all'atto della immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuto, ai fini della carriera:

- per due terzi il servizio prestato nelle università in una delle figure previste dall'art. 7 della L. n. 28 del 1980 (lo stesso servizio vale per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza).

Per tutte le categorie indicate, i servizi svolti contemporaneamente non sono fra loro cumulabili e, in ogni caso, i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di 8 anni.

Valgono anche i servizi prestati presso università non statali; i periodi trascorsi all'estero, ovvero presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso centri qualificati, sono equiparati al servizio prestato come professore incaricato o, per le attività di ricerca, come ricercatore universitario. Sono equiparati al servizio prestato come ricercatore universitario anche i periodi di attività di ricerca svolta presso gli enti pubblici di ricerca.

### **L'art. 8 dell'A.S. 1905-B**

L'articolo 8 dell'A.S. in titolo prevede l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di due regolamenti di delegificazione per la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (si ricorda che su un aspetto del trattamento economico dei ricercatori interviene anche l'art. 5, comma 3, del progetto di legge in esame, prevedendo l'intervento di un decreto legislativo. Si rinvia all'osservazione ivi formulata).

I regolamenti sono adottati, ai sensi del **comma 4**, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. **Con l'approvazione da parte della Commissione Cultura della Camera di un emendamento, è stato espunto il riferimento all'adozione di tali regolamenti previo parere delle Commissioni parlamentari.** Peraltro si ricorda come tale parere sia già esplicitamente previsto dalla norma che regola l'adozione dei regolamenti di delegificazione (art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988).

Il primo regolamento di cui all'articolo 8 dell'A.S. in titolo riguarda il trattamento economico dei professori e dei ricercatori già in servizio e di quelli

vincitori dei concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge (**comma 1**).

Le norme generali regolatrici della materia sono così individuate:

- trasformazione della attuale progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
- invarianza complessiva della progressione;
- decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Si specifica, inoltre, che il regolamento deve essere adottato anche tenendo conto delle disposizioni recate dal sopra richiamato D.L. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il secondo regolamento riguarda il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti sulla base delle nuove regole. In particolare, si dispone la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, che potrà anche essere su base premiale (**comma 3**).

Le norme generali regolatrici della materia sono così individuate:

- per i professori di prima fascia, abolizione del periodo di straordinariato (che – si ricorda – ai sensi dell’art. 6, primo comma, del DPR 382 del 1980 corrisponde ai primi 3 anni di attività);
- per i professori di seconda fascia, abolizione della conferma (di cui all’art. 23 del DPR 382 del 1980);
- eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera (di cui all’art. 103 del DPR 382 del 1980) e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
- previsione della possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente (ossia, quelli cui è dedicato il comma 1) di optare per questo nuovo regime.

*Si ricorda che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400 del 1998, la legge che attribuisce al Governo il potere regolamentare deve individuare le norme da abrogare.*

Il **comma 2** dispone l’abrogazione del comma 3 dell’art. 3-ter del già richiamato D.L. del 2008, ai sensi del quale la mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta il dimezzamento dello scatto biennale.



## **Articolo 9**

*(Fondo per la premialità)*

**L'articolo 9, modificato durante l'esame in commissione presso la Camera dei Deputati**, istituisce un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori, nonché, per alcune ipotesi, del personale tecnico-amministrativo.

Il Fondo è alimentato con le somme relative agli scatti stipendiali non attribuite a causa di valutazione negativa. Inoltre, a livello centrale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può attribuire ulteriori somme ad ogni università, in proporzione alla valutazione dei risultati effettuata dall'ANVUR.

Si prevedono due differenti meccanismi: l'uno, connesso alla attività di professori e ricercatori e l'altro, eventuale, legato alla acquisizione di commesse o di finanziamenti privati anche da parte del personale tecnico-amministrativo.

Il primo meccanismo non è più definito, come era nel testo licenziato dal Senato, "in attuazione" dell'articolo 1 comma 16 della legge n. 230 del 2005; nel testo proveniente dalla Camera l'istituzione del Fondo avviene "tenuto conto" della citata disposizione, che si compone di varie norme. Il comma 16, infatti, da un lato contiene una clausola di salvaguardia (per la quale "resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito", variamente correlato); dall'altro lato attribuisce ai professori a tempo pieno "una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti" (secondo i criteri e le modalità definiti con decreto ministeriale); da ultimo, per il personale medico universitario, reca un'ulteriore clausola di salvaguardia ("in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni").

Il secondo meccanismo opera a livello locale: ogni ateneo può integrare il Fondo con una quota dei proventi delle attività svolte in conto terzi o con finanziamenti pubblici o privati. Riguardo all'ammontare dei compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi o di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse che non derivano da finanziamenti pubblici, la modifica recata dalla Camera dei Deputati ha soppresso l'originario tetto del 10% in rapporto alla commessa o al finanziamento in oggetto.



**Articolo 10**  
*(Competenza disciplinare)*

**L'articolo 10, modificato dall'Aula della Camera dei deputati nel solo comma 4**, ridefinisce l'assetto delle competenze in materia di sanzioni disciplinari. In particolare, stabilisce che presso ciascuna università è costituito un collegio di disciplina, finora istituito a livello nazionale, nell'ambito del CUN. Inoltre, prevede che le sanzioni sono irrogate dal Consiglio di amministrazione di ciascun ateneo e non più dal rettore. Conseguentemente, si abroga l'articolo 3 della L. n. 18 del 2006<sup>27</sup> (**comma 6**).

Il **comma 1** dell'articolo in commento stabilisce che presso ciascuna università è costituito un collegio di disciplina composto – secondo modalità definite dagli statuti – esclusivamente da professori universitari e ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo. La partecipazione al collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

In accordo con quanto disposto all'art. 2, comma 1, lett. *b*), il **comma 2** prevede che l'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore. Questi, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del R.D. n. 1592 del 1933, trasmette al collegio di disciplina gli atti entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, formulando proposta motivata.

Sulla proposta del rettore, il collegio di disciplina esprime il proprio parere entro 30 giorni – sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare –, uditi il rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia. Il collegio, quindi, trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione (in accordo con l'art. 2, comma 1, lett. *h*)) delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente (**comma 3**).

Entro 30 giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina e uniformandosi ad esso, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento (**comma 4**): **le modifiche**

---

<sup>27</sup> L. 16 gennaio 2006, n. 18, *Riordino del Consiglio universitario nazionale*.

**intervenute nell'aula della Camera** a tale comma escludono che in tale sede il consiglio di amministrazione operi con la rappresentanza studentesca e definiscono vincolante il parere espresso dal collegio di disciplina.

Il **comma 5** dispone che il procedimento si estingue ove la decisione del consiglio di amministrazione non intervenga entro 180 giorni dalla trasmissione degli atti. Tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione, nel caso in cui le operazioni volte alla formazione dell'organo siano in corso e ne impediscano il regolare funzionamento. Il termine è, altresì, sospeso – per non più di due volte, ciascuna per un periodo non superiore a 60 giorni – nel caso in cui, per motivi istruttori, il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

## **Articolo 11**

*(Interventi perequativi per le università statali)*

**L'articolo 11** prevede che a decorrere dal 2011 una quota pari almeno all'1,5% del FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario) e delle risorse eventualmente assegnate per il funzionamento del sistema universitario è ripartita fra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5% rispetto al modello per la ripartizione teorica del medesimo FFO elaborato dagli organi di valutazione del sistema universitario.

**Le modifiche al comma 1 introdotte nell'esame da parte dell'Assemblea della Camera:**

- prevedono una riduzione proporzionale dell'intervento perequativo se la situazione di sottofinanziamento deriva dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui al precedente articolo 5 e di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 del 2009 (in cui, anche nella versione modificata dall'articolo 13 del disegno di legge, si dettano criteri di riparto di quote del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244); l'articolo 2 è richiamato dallo stesso articolo 5 al criterio di delega di cui al comma 4, lettera f), in cui si prevede che il rispetto del costo standard "sblocca" i fondi non assegnati;

- introducono nel calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei le specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo per loro l'operatività delle misure di cui all'articolo 5, comma 4, lettere da g) a m), conseguenziali al mancato ripiano di eventuali disavanzi.

Ai sensi del **comma 2**, la ripartizione della percentuale indicata nel comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



## **Articolo 12**

*(Università non statali legalmente riconosciute)*

**L'articolo 12, che è stato modificato dall'Assemblea della Camera dei Deputati, al comma 1** incentiva la qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università non statali stabilendo che una quota dei contributi di cui alla L. n. 243 del 1991, da incrementare progressivamente, sia ripartita sulla base di criteri determinati con decreto del MIUR, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori previsti per le medesime finalità dall'art. 2 del D.L. 180 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 1/2009 (novellato dall'art. 13 del progetto di legge). A seguito di un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati, la predetta quota dei contributi non supererà il 20% (non sono fissate soglie minime, cosa che invece avveniva nella precedente formulazione del comma).

Il **comma 2 dell'articolo 12** stabilisce che gli incrementi sono disposti annualmente con decreto del MIUR, in misura compresa fra il 2 per cento e il 4 per cento. La misura dell'incremento è determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti.

Rispetto al testo originario dell'**articolo 12**, la Camera dei Deputati ha aggiunto un **comma 3**, che delimita l'ambito di applicazione dei precedenti due commi dell'articolo stesso: le relative previsioni non si applicano alle università telematiche, eccettuate quelle che soddisfino i criteri di cui al **comma 1** (determinati tenendo conto degli indicatori del citato art. 2 del D.L. 180 del 2008) e che siano state individuate con decreto dal Ministro, sentita l'ANVUR (nelle more della sua costituzione, supplirà il parere del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario).



### **Articolo 13**

*(Misure per la qualità del sistema universitario)*

**L'articolo 13, che non ha subito modifiche rispetto al testo approvato dal Senato**, novella l'art. 2 del D.L. 180 del 2008, recante identica rubrica.

La prima novella proposta (lett. *a*)) riguarda la lett. *c*) del comma 1 dell'art. 2 del D.L. 180/2008 e precisa che - con riferimento alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche - sono presi in considerazione:

- i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili;
- il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale assegnati all'ateneo.

La seconda novella proposta (lett. *b*)) inserisce nell'art. 2 del D.L. 180/2008 il comma 1-*bis*, che prevede che gli incrementi della quota indicata nel comma 1 sono disposti annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa fra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del FFO. La misura dell'incremento è determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.



## **Articolo 14**

*(Disciplina di riconoscimento dei crediti)*

**L'articolo 14, il cui comma 1 è stato modificato dalla Camera dei Deputati**, interviene sui crediti formativi riferiti alle conoscenze e alle abilità professionali nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario.

L'attuale **comma 1** riduce il numero dei crediti riconosciuti, stabilisce che siano riconosciute soltanto le competenze dimostrate da ogni singolo studente - escludendo forme di riconoscimento collettive- e, per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, include tra i crediti taluni titoli sportivi (medaglie olimpiche e altri titoli di eccellenza, che sono elencati nel comma).

Il **comma 2** affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri competenti, la definizione delle modalità attuative e delle eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, che devono essere adeguatamente motivate, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili ed alle altre conoscenze ed abilità conseguite in attività formative post-secondarie cui l'università abbia concorso.

Ai sensi del **comma 3**, infine, il decreto di cui al comma 2 definisce anche i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori, purché nell'ambito dei progetti da essi attuati nell'ambito delle federazioni con le università contemplate dall'articolo 3 comma 2 del disegno di legge.



## **Articolo 15**

*(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)*

**L'articolo 15** introduce nell'ordinamento universitario i settori concorsuali nell'ambito dei quali vengono ricondotti gli attuali settori scientifico-disciplinari.

In particolare, il **comma 1** prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN, siano definiti i settori concorsuali per il conseguimento dell'abilitazione disciplinata dall'art. 16.

I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Inoltre, ogni settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per la chiamata dei professori, per il conferimento di assegni di ricerca, per la stipula di contratti per attività di insegnamento, ovvero di contratti di ricerca a tempo determinato, e per la definizione degli ordinamenti didattici.

Il **comma 2** prevede una consistenza minima per i settori concorsuali: infatti, a ciascuno di essi afferiscono almeno 50 professori di prima fascia in sede di prima applicazione e almeno 30 a regime.

Il **comma 3** stabilisce che il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei settori scientifico-disciplinari, da attuarsi almeno ogni 5 anni.



## **Articolo 16**

*( Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)*

**L'articolo 16** del progetto di legge prevede l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale quale requisito per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori e disciplina la chiamata degli stessi.

Ai sensi del **comma 1**, l'abilitazione scientifica nazionale attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori, ha durata quadriennale e richiede requisiti differenti per le due fasce. Nel **comma 4** si ribadisce che il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo di idoneità, né dà alcun diritto per il reclutamento in ruolo o per promozioni se non nell'ambito delle procedure previste dall'art. 18.

Le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione sono disciplinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con uno o più regolamenti di delegificazione (ex art. 17, comma 2, della L. 400/1988) adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (**comma 2**). I regolamenti sono adottati nel rispetto dei criteri indicati nel comma 3.

I criteri cui i regolamenti di delegificazione devono attenersi riguardano (**comma 3**):

- l'indizione obbligatoria con frequenza annuale inderogabile di procedure di abilitazione distinte per settori concorsuali, da concludersi entro 5 mesi, attraverso l'individuazione, a tal fine, di idonee modalità, anche informatiche (**lett. d**) ed **e**); L'obbligatorietà dell'indizione e l'inderogabilità della frequenza annuale sono state disposte con **modifica in Commissione**.
- l'attribuzione dell'abilitazione con un giudizio motivato fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. Il giudizio contiene anche una sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte ed è espresso sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per l'adozione del quale non è previsto un termine), distinti per funzioni e per area disciplinare (**lett. a**)), la cui adeguatezza e congruità deve essere verificata ogni 5 anni, con conseguente revisione (**lett. c**)).

- Con **modifica introdotta in Commissione (lett. b)**) si prevede la possibilità che il decreto previsto dalla lett. a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici.
- Ai sensi della **lettera h)**, i criteri e i parametri individuati per la valutazione dei candidati valgono anche per la valutazione del curriculum dei professori ordinari che chiedono di far parte delle commissioni giudicatrici. Inoltre, ai sensi della **lett. i)**, la commissione può acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori che abbiano le stesse caratteristiche dei professori ordinari che fanno parte delle commissioni giudicatrici;
- la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nei due anni successivi per l'abilitazione alla stessa funzione o a quella superiore (**lett. m)**);
- la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'art. 20, comma 2 (**lett. n)**);
- la garanzia della pubblicità degli atti (inclusi i pareri *pro veritate* di cui alla lett. h) e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici (**lett. d)**);
- l'istituzione per ogni settore concorsuale di un'unica commissione nazionale di durata biennale (**lett. f), h), i)**) per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia senza nuovi o maggiori oneri (**modifica alla lett. f) introdotta in Assemblea**, in precedenza era "senza oneri aggiuntivi") a carico della finanza pubblica e dei singoli atenei e a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei. Ogni commissione è formata da 5 membri, di cui:
  - 4 sorteggiati all'interno di una lista di professori ordinari appartenenti allo stesso settore concorsuale che abbiano presentato domanda, corredata della documentazione relativa alla propria attività scientifica, in particolare riferita all'ultimo quinquennio, siano stati valutati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 5, e abbiano un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) dell'art. 16. Il sorteggio assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ogni settore scientifico-disciplinare, compreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno 30 professori ordinari;
  - 1 sorteggiato all'interno di una lista di studiosi ed esperti di pari livello operanti presso università di un paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), curata dall'ANVUR (**lett. f)**);
- il divieto che della commissione faccia parte più di un commissario della stessa università e la possibilità che i commissari in servizio presso

università italiane siano parzialmente esentati, ove lo richiedano, dalla attività didattica (**lett. g**));

- la determinazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (per la cui adozione non è fissato un termine), del compenso spettante ai commissari in servizio all'estero (**lett. g**). Si tratta di una deroga rispetto a quanto prevede la **lett. f**), ultimo periodo, ai sensi della quale la partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità;
- il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione, nonché il divieto, per tre anni dalla conclusione del mandato, di far parte di commissioni relative a qualunque settore concorsuale (**lett. l**));
- lo svolgimento delle procedure presso università dotate di strutture idonee e l'individuazione delle modalità per la scelta delle stesse. Le università in questione assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni: di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (**lett. o**)).



**Articolo 17**  
*(Equipollenze)*

**L'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame da parte dell'Aula della Camera**, dispone, al **comma 1**, l'equipollenza - con le lauree di primo livello<sup>28</sup> - dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162<sup>29</sup>, e dei diplomi universitari triennali di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341<sup>30</sup>: ciò, però, solo se si tratti di titoli conseguiti al termine di un corso di durata triennale.

Laddove i predetti titoli, invece, siano stati conseguiti al termine di corsi di durata inferiore ai tre anni, si applicano (**comma 3**) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3 del DM n. 509 del 1999: perciò i diplomi delle scuole dirette a fini speciali ed i diplomi universitari, che vi ricadono, saranno meramente assoggettati a valutazione in crediti, ai fini del conseguimento della laurea di primo livello.

Il **comma 2** prevede l'estensione della qualifica accademica di "dottore" ai diplomati di cui al titolo di cui al primo comma si dispone l'equipollenza.

Le classi di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari di cui al primo comma, saranno definite con decreto del Ministro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (**comma 4**).

---

<sup>28</sup> Si tratta delle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del DM 3 novembre 1999, n. 509, recante *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*.

<sup>29</sup> DPR 10 marzo 1982, n. 162, *Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*.

<sup>30</sup> Legge 19 novembre 1990, n. 341, *Riforma degli ordinamenti didattici universitari*.



**Articolo 18**  
*(Chiamata dei professori)*

L'**articolo 18** dell'atto Senato in esame si riferisce alla chiamata dei professori.

Il **comma 1** stabilisce che le università disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale disciplina deve conformarsi al rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori prevista dalla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 che esplicita l'insieme dei criteri ai quali attenersi, nonché del codice etico, come stabilito **a seguito dell'esame in Commissione della Camera dei deputati**. La Carta europea dei ricercatori è un codice di condotta che pone le regole alle quali devono conformarsi tutti gli Stati membri dell'Unione Europea al fine di procedere all'assunzione dei ricercatori. Il codice etico è costituito dal codice deontologico della professione docente e comprende, pertanto, un complesso di doveri etici degli insegnanti nei confronti degli allievi, degli altri docenti, dell'istituzione scolastica, delle relazioni con i genitori ed il contesto esterno.

In particolare, in base all'articolo 12, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento. Inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 della suddetta legge, il regolamento disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso.

I criteri in base ai quali le università disciplinano la chiamata dei professori sono di seguito elencati:

- a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico -disciplinari; informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- b) ammissione al procedimento di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.

Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della

presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza. Le tabelle di corrispondenza a seguito dell'esame del testo in Commissione alla Camera dei Deputati, devono essere aggiornate ogni tre anni e sono definite dal Ministro, sentito il CUN. **A seguito dell'approvazione del testo in Assemblea alla Camera dei deputati**, è stato inoltre stabilito che, in ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, esaminati nel presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; l'articolo 29, comma 8 del presente provvedimento prevede che, ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, che reca "norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché dell'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.

In base a quest'ultima legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a) secondo il quale, allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi a determinati principi e criteri direttivi. In particolare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;

2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);

4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità.

- c) applicazione dei criteri stabiliti dalla precedente lettera b), ultimo periodo, anche relativamente al conferimento degli assegni di ricerca ed alla stipulazione dei contratti, a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo, anche relativi a ricercatori a tempo determinato. Tale punto è stato aggiunto **a seguito dell'approvazione del testo in Assemblea alla Camera dei deputati** ;
- d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum* a cui si aggiunge, **a seguito dell'approvazione in Assemblea alla Camera dei deputati**, anche la valutazione dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università, come stabilito **a seguito dell'esame del testo in Commissione alla Camera dei deputati**, possono altresì stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, così come stabilito **a seguito dell'esame in Commissione della Camera dei deputati**, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

Ai sensi del **comma 2**, i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia nonché la stipula dei contratti per i ricercatori a tempo determinato, sono disposti da ciascun ateneo nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale prevista dall'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del

decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

In base all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente. Inoltre, secondo l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in tema di "*Programmazione e valutazione delle università*", è stabilito che, a decorrere dall'anno 2006, le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottino programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:

- a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
- b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
- c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
- d) i programmi di internazionalizzazione;
- e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

In tale ambito si pone anche l'articolo 5, comma 4, lettera d), del presente provvedimento, che prevede la predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori con la previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del

predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti.

La programmazione viene effettuata in maniera da assicurare la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti altresì dall'immissione nel ruolo di professore associato del titolare di contratto a tempo determinato che abbia conseguito la necessaria abilitazione scientifica e che sia stato positivamente valutato dall'università.

Il **comma 3** stabilisce che gli oneri connessi con la chiamata dei professori di cui al comma 1 e con l'attribuzione di contratti per i ricercatori a tempo determinato possano essere a totale carico di altri soggetti pubblici e privati nell'ipotesi in cui vengano stipulate apposite convenzioni di durata almeno pari ad anni quindici per i professori ed i ricercatori a tempo determinato, ovvero, nel caso dei ricercatori, tali convenzioni devono essere di durata almeno pari a quella del contratto.

In base al **comma 4** le università statali, al fine di procedere alla programmazione triennale, hanno la necessità di vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

Il **comma 5** prescrive che la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
- b) ai titolari degli assegni di ricerca erogati dalle università, dalle istituzioni e dagli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
- d) ai professori a contratto ai quali le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo

gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi;

- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Il **comma 6** prevede che si applichino le norme previste dai relativi bandi per ciò che concerne la partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, nonché per quanto attiene allo svolgimento delle attività ad essi relative.

## **Articolo 19**

*(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)*

**L'articolo 19** è stato inserito nel corso dell'esame **in Commissione presso la Camera dei deputati**, e successivamente **modificato dall'Assemblea**<sup>31</sup>.

Esso novella l'articolo 4, relativo al dottorato di ricerca, della legge 3 luglio 1998, n. 210<sup>32</sup> e l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476<sup>33</sup>.

In particolare, fermo restando che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca sono finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici o soggetti privati, la nuova normativa modifica, al **comma 1**, le modalità di istituzione e gestione di tali corsi.

Infatti, mentre la precedente normativa rimetteva ogni aspetto della regolamentazione dei corsi interamente alle istituzioni universitarie (riservando al Ministero solo la determinazione dei criteri di ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per le borse di studio nonché la fissazione di criteri generali e di requisiti di idoneità delle sedi), la nuova disciplina dispone che i corsi di dottorato di ricerca debbano essere accreditati dal MIUR.

Ai sensi della nuova normativa i corsi di dottorato possono essere istituiti non solo dalle Università, ma anche da istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, da qualificate istituzioni di formazione e ricerca avanzate, da consorzi tra Università o tra Università ed enti di ricerca privati o pubblici.

Nel sistema previgente la decisione di attivare i corsi di dottorato mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti adeguati rappresentava invece una scelta lasciata a ciascuna Università.

Le modalità di accreditamento - che rappresenta una condizione necessaria per l'istituzione dei corsi ad opera dell'Università e degli altri soggetti citati - dipendono da un decreto del Ministero adottato su proposta dell'ANVUR; in esso saranno anche definiti i parametri in base ai quali il soggetto accreditato (università, istituto di alta ricerca, consorzio) disciplina i vari aspetti del corso: regolamento, modalità di accesso, conseguimento del titolo, obiettivi formativi, programmi, contributi per l'accesso e la frequenza, numero delle borse di studio e modalità per il loro conferimento.

Il numero di laureati da ammettere ai corsi di dottorato e il numero di dottorandi esonerati dai contributi per ragioni di reddito o di merito continuano ad essere decisioni di competenza dei Rettori, ma viene soppresso il vincolo di

---

<sup>31</sup> Emendamento 17-bis.500, seduta n. 404 del 30 novembre 2010.

<sup>32</sup> *Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.*

<sup>33</sup> *Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.*

riservare borse di studio ad almeno metà dei dottorandi; tale disposizione, tuttavia, potrà essere applicata solamente dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale sopra illustrato (**comma 2**). Come prevede la normativa vigente, non novellata, le borse di studio continueranno ad essere assegnate mediante valutazione comparativa del merito, e in caso di parità di merito facendo prevalere la valutazione della situazione economica.

La nuova disciplina del dottorato di ricerca introduce altresì nella legge la possibilità di applicare i contratti di apprendistato (previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 attuativo di deleghe in materia di mercato del lavoro) ai dottorandi in ricerca, utilizzando tali contratti in modo alternativo alle borse di studio.

Le disposizioni dell'articolo in esame novellano la normativa vigente consentendo che la frequenza di un corso di specializzazione medica non escluda la possibilità di frequentare un corso di dottorato di ricerca; in questo caso, però, la durata del corso di dottorato viene ridotta ad un minimo di due anni.

Il comma si conclude prevedendo anche nell'abbreviazione del titolo una possibilità di sua riconoscibilità a livello internazionale<sup>34</sup>: a *Dott. Ric.* potrà farsi corrispondere anche la dicitura *Ph.D.* (che, letteralmente derivante dal titolo *Philosophiae Doctor* riconosciuto nelle Università medievali, si è andato generalizzando nelle istituzioni accademiche anglosassoni al di fuori dell'ambito originario).

Il **comma 3** dell'articolo in esame dispone la novella dell'articolo 2 della legge n. 476 del 1984. Quest'ultimo disciplina il congedo straordinario dei dipendenti pubblici che siano stati ammessi a corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa di studio. La nuova normativa introduce la condizione che la fruizione da parte del pubblico dipendente del congedo straordinario per motivi di studio debba essere compatibile con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza. Inoltre esclude dalla possibilità di usufruire di tale congedo straordinario i dipendenti pubblici che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca in passato, o che siano stati iscritti ai corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo stesso.

L'inasprimento della normativa non pregiudica però lo *status* giuridico e i benefici di coloro che si trovino già in congedo per motivi di studio al momento dell'entrata in vigore della legge in esame (è ad essa che deve intendersi riferita la locuzione "presente disposizione" contenuta all'interno della "novella").

---

<sup>34</sup> Conforme a quanto stabilirono nel 1999 gli accordi di Bologna, con cui i Ministri dell'educazione di 29 Stati europei si impegnarono a creare una *European Higher Education Area*.

## **Articolo 20**

*(Valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca)*

**L'art. 20 approvato dalla Camera (corrispondente, con modifiche, all'articolo 18 del disegno di legge che era stato licenziato dal Senato)** dispone la sperimentazione triennale della tecnica di valutazione fra pari per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

Il **comma 1** prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sia emanato un DPCM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, per l'applicazione della tecnica di valutazione fra pari ai progetti di ricerca indicati, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Secondo il testo approvato dalla Camera, la valutazione deve essere svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero (mentre nel testo precedentemente approvato dal Senato si parlava di professionisti e non di studiosi). Non ci sono indicazioni esplicite sul relativo ambito di competenza e/o sui criteri di scelta (presenti, tuttavia, in alcune delle disposizioni già vigenti fatte salve dall'articolo), ma l'articolo 21 pone in capo al CNGR tale funzione quando prevede che esso nomini gli studiosi e ne coordini l'attività.

Restano fermi:

- la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca;
- le disposizioni in materia di progetti di ricerca e di ricerca sanitaria svolti da ricercatori di età inferiore a 40 anni recate dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008;
- i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

Il **comma 2**, novellando il comma 313 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008, prevede che i membri del comitato - chiamato a valutare i progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore a 40 anni - devono essere "in maggioranza" di età inferiore a 40 anni.



## **Articolo 21**

*(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)*

**L'articolo 21, introdotto alla Camera nel corso dell'esame in Commissione,** istituisce il Comitato nazionale dei garanti della ricerca al quale, fra l'altro, compete l'indicazione dei criteri generali per le attività di valutazione dei risultati. Esso subentra alla commissione istituita per la valutazione delle domande per l'accesso al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), nonché alla commissione di garanzia prevista per la selezione dei programmi di ricerca di interesse nazionale (**comma 2**).

Il **comma 1** ne definisce la composizione: sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due rappresentanti di ciascun sesso, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione.

Tale comitato, istituito con decreto del Ministro, è a sua volta composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente *dell'European Research Council*, dal presidente dell'*European Science Foundation*.

Il CNGR definisce le proprie regole di funzionamento ed elegge il presidente a maggioranza dei due terzi dei componenti (**comma 4**).

Le spese per il funzionamento del CNGR sono comprese nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3% (**comma 3**).

Il **comma 5** prevede la predisposizione, da parte del Comitato, di una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, da trasmettere al Ministro, e detta una norma transitoria in materia di composizione del Comitato stesso, in sede di prima applicazione.



## **Articolo 22** (Assegni di ricerca )

**L'articolo 22** reca una nuova disciplina per il conferimento degli assegni di ricerca, modificando, tra l'altro, i requisiti per l'accesso e la durata degli assegni e applicando le disposizioni vigenti in materia di astensione obbligatoria per maternità e in materia di congedo per malattia.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 22 stabilisce che, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca:

- le università;
- le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione;
- l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- l'Agenzia spaziale italiana (ASI);
- le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980.

Sempre ai sensi del **comma 1**, i bandi per il conferimento degli assegni contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione, e sul trattamento economico e previdenziale spettante, e sono resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, dell'ente o istituzione (**modifica introdotta in Commissione**, prima mancavano riferimenti specifici ad enti o istituzioni) del MIUR e dell'Unione europea.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, il **comma 2** prevede che possono essere destinatari degli assegni studiosi – e non più, quindi, esclusivamente dottori di ricerca o laureati – in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Tuttavia, è facoltà dei soggetti che conferiscono gli assegni introdurre nel bando, quale requisito obbligatorio per l'ammissione, il possesso del titolo di dottore di ricerca (o di un titolo equivalente conseguito all'estero) ovvero, per i settori pertinenti, di un titolo di specializzazione di area medica, corredato da adeguata produzione scientifica. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini della distribuzione degli assegni (**modifica introdotta nel corso dell'esame in Assemblea**). Si conferma, invece, che non possono essere destinatari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle istituzioni che emanano i bandi.

La durata degli assegni viene ridotta e resa flessibile: gli assegni possono avere una durata compresa fra 1 e 3 anni (la normativa vigente non prevede un

limite minimo) e sono rinnovabili fino ad un limite massimo complessivo di 4 anni (in luogo degli 8, ridotti a 4 se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, fissati dalla normativa vigente). Dal computo totale è escluso il periodo di fruizione dell'assegno coincidente con la frequenza del dottorato di ricerca – senza borsa di studio<sup>35</sup> –, nel limite massimo della durata legale del relativo corso (**comma 3**).

Con riferimento alle situazioni di incompatibilità, il medesimo comma 3 conferma la non cumulabilità degli assegni con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Si precisa, inoltre, che la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione – sia in Italia che all'estero – a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa di studio e specializzazione medica, e che essa comporta (necessariamente) il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Il **comma 4** stabilisce che le modalità di conferimento degli assegni sono rimesse ai singoli soggetti che le disciplinano con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi attraverso:

- pubblicazione di un unico bando relativo a tutte le aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca (**modifica di carattere formale introdotta in Assemblea resa necessaria, come le successive, dal riferimento ad enti ed istituzioni introdotto in precedenza**).

In tale fattispecie, i progetti di ricerca – proposti direttamente dai candidati e corredati di titoli e pubblicazioni – sono valutati da un'unica commissione che può avvalersi (senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica) di esperti revisori di elevata qualificazione esterni al soggetto medesimo (italiani o stranieri). La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, predispone una graduatoria per ciascuna area scientifica;

- pubblicazione di differenti bandi, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca (**modifica introdotta in Assemblea necessaria per le modifiche e le specificazioni introdotte in precedenza**), relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.

Il **comma 5, introdotto in Assemblea**, stabilisce che gli atenei, gli enti o le istituzioni che intendono conferire assegni per attività di ricerca, con proprio

---

<sup>35</sup> In quanto, come dispone lo stesso comma 3 (si veda *infra*), l'assegno di ricerca è incompatibile con la frequenza del dottorato di ricerca con borsa di studio.

regolamento possono riservare una quota di tali assegni a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero oppure a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Con riguardo al trattamento fiscale e previdenziale applicabile agli assegni di ricerca, il **comma 6** conferma a partire dall'anno 2011, l'esenzione dei richiamati assegni dall'ILOR e dall'IRPEF – con regime analogo, quindi, a quello previsto per le borse di studio – mentre, sotto il profilo previdenziale, si ribadisce l'obbligo di iscrizione dei percettori degli assegni alla Gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, commi 26-33, della legge n. 335 del 1995<sup>36</sup>.

Inoltre, il medesimo comma 6 dispone l'applicabilità del D.M. 12 luglio 2007 in materia di astensione obbligatoria per maternità e dell'art. 1, comma 788, della legge finanziaria per il 2007 in materia di congedo per malattia. Con **modifica intervenuta in Commissione** si stabilisce inoltre che nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS sia integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007.

L'importo degli assegni viene determinato direttamente dal soggetto che intende conferire gli assegni (**modifica formale in Assemblea**), anche se sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro (**comma 7**).

Come già disposto dalla normativa vigente, si conferma che gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti che li conferiscono (**comma 8**).

Il **comma 9** prevede che la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, in quanto titolare degli assegni di ricerca e dei contratti a tempo determinato – di cui all'art. 24 –, non può essere superiore a 12 anni (erano 10 nel ddl, **la modifica è stata introdotta in Commissione**). Il divieto sussiste anche nel caso di rapporti non continuativi o intercorsi con soggetti differenti (atenei statali, non statali o telematici, ovvero enti indicati al comma 1). Ai fini del calcolo complessivo non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute.

---

<sup>36</sup> L. 8 agosto 1995, n. 335, *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*.



## **Articolo 23**

*(Contratti per attività di insegnamento)*

**L'articolo 23 - corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato in prima lettura** - disciplina le tipologie di contratti per attività di insegnamento.

Conseguentemente, l'art. 29, comma 11, lettera c), del progetto di legge abroga l'art. 1, comma 10 (che permette alle università di conferire incarichi di insegnamento, anche pluriennali, gratuiti o retribuiti, a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata), della L. n. 230 del 2005.

Ai sensi del **comma 1**, le università possono stipulare contratti per attività di insegnamento – a titolo gratuito o oneroso – con esperti altamente qualificati in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale: **una modifica intervenuta in Commissione** ha specificato che i titolari di tali contratti debbano essere dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.

I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. La norma precisa che i contratti – che possono essere conclusi anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM n. 593 del 1993 – vengono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.

**Le modifiche introdotte dall'Assemblea della Camera hanno limitato la durata di tali contratti** (un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni) e **fissato un tetto massimo del 5%** dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo per i contratti a titolo gratuito.

Il **comma 2** prevede che le università possono anche stipulare contratti a solo titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti: **un emendamento approvato nella Commissione della Camera** ha introdotto il richiamo al rispetto del **codice etico** di cui all'articolo 2, comma 4. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, ovvero di titoli equivalenti conseguiti

all'estero, costituisce titolo preferenziale. Il trattamento economico spettante è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo comma 2 fa esplicitamente salvo l'affidamento di incarichi di insegnamento – a titolo oneroso o gratuito – al personale docente e ricercatore universitario.

Il **comma 3, introdotto durante l'esame in Assemblea**, prevede la possibilità di attribuire contratti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, purché nell'ambito delle disponibilità di bilancio della singola università o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati: la proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato nel sito *internet* dell'università.

Da ultimo, il **comma 4, introdotto dalla Camera nell'esame in Commissione**, specifica che l'attribuzione di contratti ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

## **Articolo 24**

### *(Ricercatori a tempo determinato)*

L'articolo 24 disciplina i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che le Università possono stipulare - nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione - al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono indicate nel contratto (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2**, i destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle Università con proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di principi molto stringenti enunciati dall'articolo in esame emendato in ultimo anche nella seduta della Camera del 30 novembre (*em. 21.500 della Commissione*).

In base ai detti principi i bandi devono essere pubblicati sui siti *Internet* dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione europea nel modo più dettagliato, prevedendo altresì la possibilità di trasferire telematicamente le candidature, i titoli e le pubblicazioni. I candidati debbono possedere come minimo il titolo di dottore di ricerca o equivalente, o il titolo di specializzazione medica. Il regolamento di ciascun ateneo può prevedere ulteriori requisiti, ma in ogni caso sono esclusi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o di seconda fascia o come ricercatori, anche se cessati dal servizio.

Le modalità di valutazione dei candidati sono state oggetto del citato emendamento approvato in Aula. Viene introdotta una valutazione preliminare consistente in un motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica del candidato secondo criteri - riconosciuti anche internazionalmente - individuati con un decreto del Ministro dell'Università, dell'istruzione e della ricerca sentiti il CUN e l'ANVUR. Dopo la fase preliminare vengono ammessi alla discussione pubblica con la commissione almeno 6 candidati, oppure una percentuale di essi compresa tra il 10 e il 20 per cento dei più meritevoli. Viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate (che non devono essere meno di dodici, anche se il numero massimo può essere fissato dal regolamento di ateneo). L'unica prova orale prevista è un esame volto ad accertare la conoscenza di una lingua straniera, lingua specificata dall'ateneo stesso nel bando di concorso per il posto di ricercatore, a seconda delle esigenze didattiche o del profilo plurilingue dell'Università.

Si ricorda che attualmente le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori sono disciplinate dall'articolo 7 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009,

n. 1<sup>37</sup> e vengono effettuate sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale decreto continua ad essere applicato nelle more dell'adozione del nuovo decreto ministeriale previsto dal presente articolo. Si tratta del DM 27 marzo 2009<sup>38</sup>, pubblicato nella GU n. 103 del 2 settembre 2009.

Infine la chiamata da parte del dipartimento va approvata dalla maggioranza assoluta dei professori, e adottata con delibera del consiglio di amministrazione.

Il **comma 3** prevede due tipologie di contratti:

- contratti di durata triennale, prorogabili per due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per la cui emanazione non è previsto un termine). I contratti possono essere stipulati con lo stesso soggetto anche in sedi diverse.
- contratti triennali non rinnovabili riservati ai candidati che abbiano usufruito già dei contratti del primo tipo, oppure abbiano usufruito di assegni di ricerca per tre anni (anche non consecutivi) o di borse post-dottorato, oppure di contratti o borse presso atenei stranieri. Questo secondo tipo di contratto è stipulato esclusivamente con il regime del tempo pieno.

Ai sensi del **comma 4**, i contratti del primo tipo possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore per il tempo pieno e a 200 ore per il tempo definito. I contratti del secondo tipo sono stipulati esclusivamente con il regime del tempo pieno.

Il **comma 5** prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, dando pubblicità alla procedura sul proprio sito. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti internazionalmente individuati con un apposito regolamento di ateneo, nell'ambito di criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

---

<sup>37</sup> *Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.*

<sup>38</sup> *Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario.*

Il **comma 6** prevede che fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e sempre nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la procedura di cui al comma 5 possa essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica. A questo fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

A decorrere dal settimo anno, l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate a professore associato dei ricercatori di cui al comma 3, lettera *b*) (contratti triennali non rinnovabili a tempo pieno), valutati positivamente ai sensi del comma 5.

Il **comma 7** ribadisce le disposizioni dell'articolo 22, comma 9 della legge, ai sensi del quale la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, titolare degli assegni di ricerca e dei contratti a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici non può essere superiore a 12 anni, escludendo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute.

Il **comma 8** disciplina il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti.

Il **comma 9** specifica che i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli: il loro espletamento, però, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.



## **Articolo 25**

*(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)*

**L'articolo 25 (articolo 22 nel testo originariamente licenziato dal Senato)** non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento. Esso esclude l'applicabilità delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro recate dall'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 - recante "*Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" - ai professori e ai ricercatori universitari.

Dispone, inoltre, la decadenza, dalla data di entrata in vigore della legge, dei provvedimenti già adottati in proposito dalle università, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.



## **Articolo 26** *(Disciplina dei lettori di scambio)*

L'articolo 26, corrispondente all'articolo 23 del testo originariamente licenziato dal Senato, prevede che, in esecuzione di accordi culturali internazionali che contemplano l'utilizzo reciproco di lettori, le università possano conferire a studiosi stranieri qualificati e di comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale. Gli incarichi sono conferiti con decreto del rettore, previa delibera degli organi accademici competenti (**comma 1**).

Le modalità per il conferimento degli incarichi, compreso il trattamento economico a carico degli accordi internazionali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 2**).

Il **comma 3, introdotto dall'Assemblea della Camera**, precisa l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2<sup>39</sup>, in materia di trattamento economico degli *ex* lettori di lingua madre straniera. A seguito di una prima sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>40</sup>, il D.L. n. 2/2004 aveva attribuito agli *ex* lettori un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data della prima assunzione; la Commissione europea, tuttavia, aveva di nuovo promosso ricorso, ottenendo dalla Corte il riconoscimento della mancata immediata ottemperanza italiana<sup>41</sup> (ma anche il diniego dell'imposizione sullo Stato italiano di penalità a titolo sanzionatorio, in ragione del fatto che "non esistono elementi sufficienti per permettere alla Corte di concludere che, alla data dell'esame dei fatti da parte di quest'ultima, l'inadempimento persista")<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> D.L. 14 gennaio 2004, n. 2, Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63.

<sup>40</sup> Sentenza della Corte di giustizia europea del 26 giugno 2001 (causa C-212/99).

<sup>41</sup> Sentenza della Corte di giustizia europea del 18 luglio 2006 (causa C-119/04), in cui si concludeva che: "**non avendo assicurato, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, mentre tale riconoscimento era garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, la Repubblica italiana non ha attuato tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99, Commissione/Italia, comportava, ed è pertanto venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 228 CE**".

<sup>42</sup> *Ibidem*, §§ 42-43: "*oltre alle dichiarazioni delle Università interessate attestanti che il riconoscimento completo dei diritti quesiti degli ex lettori era stato effettuato, il governo italiano ha presentato prospetti dettagliati relativi all'attuazione di tale riconoscimento in ciascuna delle dette Università. Certo, le dichiarazioni di pagamento figuranti agli atti sono state prodotte dalle Università e*

In forza dell'interpretazione recata dal comma in esame, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito ai collaboratori esperti linguistici con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera - a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal D.L. n. 2 del 2004 e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata.

Infine, il comma dichiara estinti i giudizi in materia in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

---

*non dai creditori e, nel caso dell'Istituto orientale di Napoli, il versamento è stato fissato ad una data successiva al mese nel corso del quale tale dichiarazione è stata redatta (ottobre 2004)".*

## **Articolo 27** *(Anagrafe degli studenti)*

**L'art. 27**, novellando l'art. 1-*bis*, comma 1, alinea, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105<sup>43</sup> attraverso la soppressione della locuzione "in particolare", indica in maniera tassativa gli obiettivi dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università disciplinata dalla stessa disposizione.

Si ricorda che l'art. 1-*bis* del richiamato D.L. n. 105 del 2003 ha previsto l'istituzione presso il MIUR dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università<sup>44</sup>, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

- valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
- promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
- fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
- individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti;
- supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
- monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi<sup>45</sup>.

L'anagrafe è consultabile all'indirizzo <http://anagrafe.miur.it/index.php>.

---

<sup>43</sup> D.L. 9 maggio 2003 n. 105, *Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 luglio 2003, n. 170.

<sup>44</sup> Occorre peraltro ricordare che l'istituzione dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari era stata già prevista, in attuazione dell'art. 11, comma 9, del DM 509 del 1999 (che stabilisce che «per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università»), con nota ministeriale del 28 luglio 2000, prot. n. 62/V ([http://attiministeriali.miur.it/anno-2000/luglio/nota-28072000-\(2\).aspx](http://attiministeriali.miur.it/anno-2000/luglio/nota-28072000-(2).aspx)). La nota specifica che la realizzazione dell'Anagrafe è stata programmata nell'ambito del piano triennale di informatizzazione della pubblica amministrazione per il triennio 2000-2002 e recentemente avviata in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma sono stati quindi individuati con DM 30 maggio 2001.

<sup>45</sup> L'art. 1-*bis* ha anche previsto che il Ministro individuasse con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sentiti CRUI, CUN, CNVSU, CNSU, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.

*Al fine di evitare confusioni con l'Anagrafe nazionale degli studenti prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76<sup>46</sup>, riferita al percorso di istruzione e formazione - alla quale con decreto ministeriale n. 74 del 5 agosto 2010 è stato dato avvio - parrebbe opportuno che la rubrica dell'articolo 24 fosse esattamente la medesima dell'art. 1-bis del D.L. n. 105 del 2003, cioè "Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università".*

---

<sup>46</sup> D.lgs. 15 aprile 2005 n. 76, *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.*

## Articolo 28

*(Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)*

**L'articolo in titolo è stato introdotto *ex novo* nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, nella seduta dello scorso 30 novembre 2010, attraverso l'approvazione da parte dell'Assemblea, con modifiche aggiuntive, di un emendamento.**

Esso dispone (**comma 1**) l'istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destinato, con una particolare attenzione, anche a quei funzionari pubblici degli enti locali interessati dall'assegnazione delle nuove responsabilità derivanti dall'applicazione delle norme sul federalismo fiscale<sup>47</sup>. L'ultimo periodo del comma 1, prevede inoltre che il Ministro possa, avvalendosi del Fondo, concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, di ricerca e di formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con regioni ed enti locali.

Il **comma 2** dispone che l'accesso alle risorse del Fondo sia consentito alle università pubbliche, alle università private, alle fondazioni istituite tra università ed enti locali, per le finalità di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1, in numero massimo di due per tutto il territorio nazionale, una delle quali con sede nelle aree delle regioni dell'*Obiettivo 1* di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, del regolamento comunitario sopra richiamato dispone che l'*Obiettivo n. 1* si riferisca alle regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo

---

<sup>47</sup> Si ricorda che la legge 5 maggio 2009, n. 42 recante *delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*, nel delineare la procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi, stabilisce all'articolo 2 il termine generale per l'esercizio della delega in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa (termine che scadrà il 21 maggio 2011), prevedendo tuttavia che almeno uno dei decreti legislativi sia adottato entro un termine più breve di 12 mesi. Inoltre, un termine più ampio di 36 mesi è previsto per l'adozione dei decreti legislativi che recano l'istituzione delle città metropolitane. In ottemperanza alla disposizione relativa all'adozione di un primo decreto entro il termine più breve di 12 mesi è stato approvato il decreto legislativo relativo all'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge di delega. È stata data attuazione, inoltre, alla previsione che stabiliva la presentazione in Parlamento entro il 30 giugno 2010, di una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e l'ipotesi di definizione, su base quantitativa, della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

(PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, sia inferiore al 75% della media comunitaria. In termini geografici, le regioni italiane rientranti nell'obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006, individuate dall'elenco di cui alla decisione della Commissione europea 1 luglio 1999, sono la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, con l'aggiunta del Molise in sostegno transitorio o *phasing out*. Si ricorda peraltro come a seguito della riforma dei Fondi Strutturali della Politica di Coesione della Unione Europea per il settennio 2007-2013, l'*Obiettivo 1* è stato sostituito dall'*Obiettivo Convergenza*, strumento che mira ad accelerare la convergenza economica delle regioni meno avanzate sotto il profilo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, della tutela dell'ambiente e dell'efficienza amministrativa. Anche l'*Obiettivo Convergenza* riguarda le regioni con un prodotto interno lordo pro capite (PIL/abitante), inferiore al 75% della media dell'UE allargata. Le regioni italiane rientranti in tale obiettivo, ai sensi di quanto disposto dalla decisione della Commissione europea del 4 agosto 2006, sono la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia, mentre la Basilicata è in *phasing out*.

Il **comma 3** dell'articolo in titolo stabilisce che i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni sul Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i soggetti destinatari dell'iniziativa, siano individuati con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Da ultimi **i commi 4, 5 e 6**, dispongono le misure economiche per l'attuazione del Fondo, autorizzate fino alla spesa di 2 milioni di euro annui per cinque anni a decorrere dall'anno 2012, da ottenersi mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282<sup>48</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

<sup>48</sup> L'articolo 10, comma 5 del Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica*, dispone che, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrano le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005.

**Articolo 29**  
*(Norme transitorie e finali)*

L'**articolo 29** reca norme finali, incluse alcune abrogazioni, e norme transitorie.

I **commi da 1 a 5** dettano disposizioni in materia di reclutamento e di assunzioni.

In particolare, il **comma 1** dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, le università per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca possono avviare esclusivamente le procedure da essa previste nel Titolo III (artt. da 15 a 29).

Il **comma 2** dispone, però, che le università continuano ad avvalersi delle disposizioni in materia di assunzione in servizio vigenti alla data di entrata in vigore della legge fino a che non siano adottati i regolamenti sulla chiamata dei professori previsti dall'art. 17, comma 1.

Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 si deduce, quindi, che per le procedure relative agli assegni di ricerca ed ai contratti di ricercatore a tempo determinato si applicheranno immediatamente le nuove disposizioni (comunque, sempre una volta che siano stati adottati i decreti ministeriali di cui agli artt. 19, comma 6, e 21, comma 2 lettera c), per i quali non è indicato un termine), mentre per la copertura dei posti di professore continueranno a restare in vigore, fino all'adozione dei nuovi regolamenti di cui all'art. 17, comma 1, le disposizioni vigenti.

Il **comma 3, inserito durante l'esame in sede referente alla Camera**, novella il comma 4, articolo 1, del decreto legge n. 180 del 2008<sup>49</sup>. L'articolo 1 oggetto della modifica reca disposizioni in materia di reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca. In particolare, il comma 4, oggetto della modifica proposta, detta i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa di professori universitari di prima e seconda fascia della prima e della seconda sessione 2008. La composizione di tali commissioni prevede un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e quattro professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori

---

<sup>49</sup> Decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1.

ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari. Sono disciplinate anche alcune ipotesi particolari. In particolare, si procede direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione. Con la modifica qui introdotta si introduce una ulteriore ipotesi di sorteggio diretto: esso dovrà essere effettuato anche quando il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare è inferiore a quattro.

Il **comma 4** prevede che chi ha conseguito l' idoneità per i posti di professore associato e ordinario può essere ancora destinatario di chiamata per tali ruoli ai sensi della legge n. 210 del 1998 fino al termine del periodo di durata della propria idoneità, fissata dall'art. 1, comma 6, della legge n. 230 del 2005 in 5 anni dal conseguimento. **Il comma è stato oggetto di modifiche in sede referente alla Camera** che hanno comportato l'aggiunta di un nuovo periodo. Quest'ultimo prevede che, nell'ipotesi prevista dal presente comma e nel caso di idoneità conseguita attraverso procedure di valutazione comparativa, il decreto di nomina e la presa in servizio dell'idoneo devono seguire nei novanta giorni successivi alla deliberazione di voler effettuare la chiamata. In mancanza di questi, l'idoneo può essere chiamato da altra università, rimanendo impregiudicata la possibilità di ripetere la chiamata da parte dell'università che ha indetto il bando.

La disposizione aggiunta dalla Camera cita esplicitamente le norme di riferimento relative alle procedure di valutazione comparativa: si tratta dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 248 del 2007<sup>50</sup>, come modificato dall'articolo 4-*bis*, comma 16, del decreto legge n. 97 del 2008<sup>51</sup>. Tali disposizioni prevedono che, in attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2009 trovano applicazione, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 che contengono la disciplina generale per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo. Ai sensi del citato art. 4-*bis*, comma 16, del decreto n. 97 del 2008, alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica quanto previsto dal comma

---

<sup>50</sup> Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

<sup>51</sup> Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini", convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

2-bis, articolo 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7<sup>52</sup>, secondo il quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole, nelle procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005.

**Il comma 5, modificato alla Camera in sede referente**, estende ai ricercatori già titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato "per almeno tre anni", stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, la possibilità di accedere ai contratti triennali previsti dall'art. 21, comma 3, lett. b) - che consentono - previo conseguimento dell'idoneità nazionale e valutazione positiva dell'ateneo - di essere inquadrati nei ruoli di professore associato.

**Il comma 6** riguarda il numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e, in particolare, stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ridetermina il numero di tali posti e li ripartisce su base regionale, anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.

Al riguardo si ricorda che l'art. 1, c. 1, lett. a), della L. n. 264 del 1999<sup>53</sup> prevede che sono programmati a livello nazionale, fra gli altri, gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. a) e b), il numero dei posti a livello nazionale è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati. I posti sono ripartiti tra le università con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio. Le novità sembrano, quindi, essere costituite dal fatto che si prevede una ripartizione del numero dei posti su base regionale (e non fra le università) e dal fatto che si rafforza il ruolo del Ministro della salute, prevedendo il suo concerto ai fini della adozione del decreto.

**Il comma 7, oggetto di modificazioni da parte dell'Assemblea della Camera**, riguarda la copertura di posti mediante chiamata diretta, disciplinata dall'art. 1, comma 9, della legge 230 del 2005 - come di recente modificato dall'art. 1-bis del decreto legge 180 del 2008 - che a tal fine viene novellato.

In particolare, per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero

---

<sup>52</sup> Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 439

<sup>53</sup> Legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari".

si citano, oltre alle istituzioni universitarie estere, anche le istituzioni di ricerca<sup>54</sup>, con riguardo alla posizione accademica equipollente. Ulteriore modifica estende il novero degli studiosi che possono essere destinatari della chiamata diretta: alle categorie già previste, si aggiungono gli studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e il CUN (Consiglio universitario nazionale), finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ulteriori aspetti - non modificati durante l'esame alla Camera - riguardano la procedura. Occorre preliminarmente ricordare che il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 230 del 2005 prevede anche la copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. E, mentre nel primo caso di chiamata diretta il testo vigente prevede la formulazione di proposte da parte delle università al Ministro, il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del CUN, nel secondo caso di chiamata diretta il testo vigente prevede che il parere al Ministro sia espresso da una Commissione, nominata dal CUN, composta da 3 professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il **comma 7** in oggetto prevede che a tutte e due le ipotesi di chiamata diretta si applichi questa seconda procedura.

Il **comma 8** è già stato illustrato nella scheda riferita all'articolo 18, relativo alle modalità di chiamata dei professori. Per l'espletamento delle procedure di chiamata dei professori disciplinate dal suddetto articolo 18 e dall'articolo 24, comma 6, del presente provvedimento, il **comma 9, introdotto dall'Assemblea della Camera**, prevede un finanziamento, riservando una quota a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, così come determinate dalla legge di stabilità 2011. Tale quota non dovrà essere superiore a 13 milioni per il 2011, a 93 milioni per il 2012, a 173 milioni a decorrere dall'anno 2013. A tale proposito si segnala che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università - FFO (cap. 1694, non rimodulabile e quindi espunto dalla Tabella C della legge di stabilità 2011 - A.S. 2464) ha una dotazione, a legislazione vigente, di 6.130,3 milioni di euro per il 2011 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca - A.S. 2465/Tab.7. Si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 24 del disegno di legge di stabilità 2011 - A.S. 2464, in discussione al Senato al momento della redazione della presente scheda - propone un incremento del FFO di 805,2 milioni per il 2011 e di 500 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

---

<sup>54</sup> Il comma 9, primo periodo, fa anche riferimento a coloro che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata.

Il **comma 10, introdotto dall'Assemblea della Camera**, prevede che la disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica ai soli ricercatori a tempo indeterminato. Sembra utile ricordare che l'articolo 3 della citata legge n. 210 del 1998 fa riferimento ai regolamenti universitari di cui all'articolo 1 del medesimo provvedimento che risulta abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2006<sup>55</sup>. La competenza in materia di trasferimenti è stata confermata in capo alle università dall'art. 13 dello stesso D.lgs. n. 164, abrogato peraltro dal **comma 12** dell'articolo in commento. A tale proposito si segnala che il testo licenziato dal Senato prevedeva l'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 210 del 1998, ma che tale abrogazione non è più presente nel testo del **comma 11** dell'A.S. 1905-B, **in seguito a modifiche operate dalla Camera**. Il suddetto articolo 3 stabilisce che i regolamenti universitari disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa.

Il **comma 11** dispone abrogazioni di cui si è per la maggior parte dei casi dato conto nelle schede relative agli articoli dalle cui disposizioni esse discendono. Occorre segnalare, però, che tali commi sono stati **oggetto di modifica durante l'esame alla Camera**. In seguito a tali modifiche si segnala:

- l'inserimento dell'abrogazione dell'articolo 14, comma quinto, della legge 18 marzo 1958, n. 311<sup>56</sup>. Tale disposizione stabilisce che i professori collocati fuori ruolo possono essere eletti o rieletti all'ufficio di rettore o di preside, dal quale cessano all'atto del collocamento a riposo, se si tratta della carica di preside; mentre, per l'ufficio di rettore, il professore che lo ricopre, nell'atto che è collocato a riposo nei limiti di età può continuare in tale ufficio fino alla scadenza del triennio per il quale era stato eletto;
- l'espunzione dell'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1998 (*vedi sopra sintesi del comma 10*);
- l'inserimento, tra quelli già indicati nel testo licenziato dal Senato, del comma 11, dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005 (lett. c) del **comma 11**), relativo all'attribuzione del titolo di professore aggregato ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento, nonché ai professori incaricati stabilizzati, cui sono affidati, con il loro consenso e fermo

---

<sup>55</sup> Decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164, "Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230".

<sup>56</sup> Legge 18 marzo 1958, n. 311, "Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari".

restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari.

Una ulteriore abrogazione, non modificata dalla Camera, disposta dalla lett. b) del **comma 11** in oggetto, è riferita all'art. 4 della L. n. 398 del 1989<sup>57</sup>.

L'articolo 4 indicato dispone che le università possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo. Le modalità di conferimento e conferma delle borse e i limiti di età per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico<sup>58</sup>. Le borse di studio hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili<sup>59</sup>.

Per l'abrogazione disposta dal **comma 12** si rimanda alla scheda relativa al **comma 10**.

Il **comma 13** stabilisce che fino al 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente a *curriculum* idoneo, è titolo valido per la partecipazione alle selezioni relative a contratti di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 24 del presente provvedimento.

Il **comma 14, aggiunto in sede referente alla Camera**, prevede che fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) e dei criteri ed indicatori di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b) (relativi ai sistemi di valutazione *ex post* e di valutazione periodica - *cfr relative schede*) si applicano le norme vigenti in materia.

Il **comma 15, aggiunto in sede referente alla Camera**, modifica l'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78<sup>60</sup>. Il comma 12, oggetto della modifica, introduce limiti alle spese per missioni da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione. In particolare sancisce, a decorrere dal 2011, il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Esso prevede, altresì, alcune deroghe alle quali si propone di aggiungere, con il presente comma, la missione effettuata

---

<sup>57</sup> Recante *Norme in materia di borse di studio universitarie*.

<sup>58</sup> Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.

<sup>59</sup> I borsisti possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed università.

<sup>60</sup> Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni, 30 luglio 2010, n. 122.

dall'università o ente di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea o di soggetti privati.

**Il comma 16, aggiunto in sede referente alla Camera,** modifica l'articolo 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262<sup>61</sup>, relativo alle modalità organizzative e di funzionamento dell'ANVUR (dal comma 138 di quello stesso decreto legge istituita), la cui definizione è demandata ad un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ivi incluse la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo. In relazione a tale ultimo aspetto, con la modifica proposta si prevede che la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo dell'Agenzia può essere ricoperta fino al compimento del 70° anno di età. Si ricorda che in attuazione del comma 140 citato, è stato emanato il D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76<sup>62</sup>.

**Il comma 17, aggiunto in sede referente alla Camera,** reca disposizione relativa alla predisposizione da parte dell'ANVUR delle liste di studiosi ed esperti in servizio all'estero in base alle quali stabilire la composizione delle commissioni nazionali in relazione alle procedure previste dall'articolo 16 del presente provvedimento (recante disposizioni sull'istituzione dell'abilitazione nazionale).

**Il comma 18, aggiunto in sede referente alla Camera,** novellando il comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008<sup>63</sup>, modifica un aspetto della disciplina relativa limiti al *turn over* nelle università contenuta nel suddetto decreto n. 112. La disposizione di cui si propone la modifica stabilisce che, per il triennio 2009-2011, le università statali possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Con la modifica proposta dal presente comma, tali quote sono ridefinite nel seguente modo: non inferiore al 50% per l'assunzione dei ricercatori; non superiore al 20% all'assunzione dei professori.

---

<sup>61</sup> Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

<sup>62</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".

<sup>63</sup> Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**Il comma 19, inserito dall'Assemblea della Camera,** reca disposizioni di carattere finanziario per l'attuazione dell'articolo 6, comma 14 e dell'articolo 8, in tema di trattamento economico di professori e ricercatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 18 milioni per il 2011 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La ripartizione delle risorse tra gli atenei e l'individuazione dei destinatari secondo i meriti accademici e scientifici sono demandate a decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il comma riporta, inoltre, le corrispondenti disposizioni di copertura dell'onere, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per i piani di sviluppo delle università disposta dalla legge n. 245 del 1990 (per il 2011) e del fondo speciale di parte corrente, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.

Resta fermo quanto disposto dal comma 21 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010 in materia di non applicazione di meccanismi di adeguamento retributivo (adeguamenti di diritto annuali in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati).

**Il comma 20, inserito dall'Assemblea della Camera,** stabilisce che il servizio prestato in Italia da parte di studiosi impegnati all'estero richiamati nell'ambito dei cosiddetti piani di rientro dei cervelli, è riconosciuto per 2/3 ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Il comma riporta anche le modalità di copertura dell'onere, valutato in 340.000 euro annui a decorrere dal 2011, mediante corrispondente riduzione della spesa per gli assegni di ricerca recata dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 370 del 1999<sup>64</sup>.

**Il comma 21, inserito dall'Assemblea della Camera,** prevede che un decreto ministeriale, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere di CUN e CNAM, disciplini le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione ai corsi di studio universitari e l'iscrizione ai corsi di conservatori, istituti musicali e all'Accademia di danza.

**Il comma 22, modificato dalla Camera,** reca disposizioni di copertura finanziaria.

In particolare, il primo periodo riguarda la copertura relativa alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, di cui si è già parlato nella scheda riferita all'art. 5: al

---

<sup>64</sup> Legge 19 ottobre 1999, n. 370, " Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica".

relativo onere, valutato in 11 milioni per il 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 370 del 1999, relativa agli assegni di ricerca.

Il secondo periodo riguarda la copertura relativa alle agevolazioni riconosciute ai titolari degli assegni di ricerca dall'art. 19, comma 5: al relativo onere, valutato in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione corrispondente dell'importo dei rimborsi elettorali ai sensi della legge n. 157 del 1999. L'ultimo periodo reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalle rimanenti disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

252	Dossier	Ordinamento e funzioni degli uffici consolari Schema di D.Lgs. n. 282 del 3 novembre 2010
253	Testo a fronte	Atto del Governo n. 287 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo IV del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
254	Dossier	Atto del Governo n. 286 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi"
255	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2396 "Modifiche all'art. 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida"
256	Dossier	Atto del Governo n. 289. Schema di decreto legislativo recante: "Abrogazione di disposizioni legislative statali"
257	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2011: A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 2465 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; Nota di variazioni A.S. 2465-bis
258	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2464 e 2465 Stabilità e Bilancio 2011. Profili di competenza della Commissione difesa - Edizione provvisoria
259	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2464 e 2465 Stabilità e Bilancio 2011. Profili di competenza della Commissione esteri - Edizione provvisoria
260	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2464 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)
261	Dossier	La decisione di bilancio per il 2011 A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 2465 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; Nota di variazioni A.S. 2465-bis Profili di competenza della 13 <sup>a</sup> Commissione

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".